**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 154° - Numero 134**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 10 giugno 2013** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA**

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2013, n. **65**.

**Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorità, sono stabilite le modalità per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 93/2011;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Acquisito il parere dell'Autorità di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;

Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Campo di applicazione e destinatari del regolamento*

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalità in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. Esso è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale.

### Art. 2.

*Criteri per la redazione del piano*

1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali fissati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011. In particolare il piano:

*a)* evidenzia le misure infrastrutturali volte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento, a fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell'offerta di gas naturale, prevedendo anche la realizzazione di un'adeguata sovra-capacità, al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, di creare le condizioni per supportare lo sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo, di assicurare l'offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del sistema gas naturale italiano come "hub" mediterraneo, tenendo conto delle disposizioni relative alla sicurezza del sistema di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e alla realizzazione di una adeguata capacità di trasporto bidirezionale continua di cui all'articolo 6, comma 5, del Regolamento CE n. 994/2010, nonché della economicità ed efficacia degli investimenti e della tutela dell'ambiente;

*b)* descrive lo stato della rete di trasporto del gas naturale articolata nelle sue componenti di rete nazionale e di rete di trasporto regionale, unitamente agli elementi che la caratterizzano, inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto, stoccaggio e rigassificazione esistenti e previsti, nonché alle eventuali criticità e congestioni, attuali o previste, e agli investimenti necessari per il loro superamento;

*c)* individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla rete regionale, da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi, specificando le motivazioni alla base delle scelte pianificatorie, precisando quelle per le quali la decisione dell'investimento è stata già adottata e quelle da realizzare nel primo triennio del periodo decennale;

*d)* prevede le opportune forme di coordinamento con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di:

1) sviluppare nuove interconnessioni con l'estero;

2) realizzare una capacità di trasporto bidirezionale continua secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 93/2011;

3) ottimizzare l'utilizzo della capacità di trasporto dei gasdotti esteri verso l'Italia, anche attraverso lo sviluppo di procedure di allocazione congiunta della capacità, al fine di incrementare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti, anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27;

*e)* indica per tutti i progetti definiti:

1) i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 e al presente decreto, nonché le scelte adottate per minimizzare le interferenze con il territorio e gli impatti previsti sull'ambiente, elencando le soluzioni alternative esaminate;

2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia di cui al presente comma;

3) il programma degli investimenti e la data prevista di realizzazione con separata evidenza delle tempistiche delle principali attività, giustificando eventuali modifiche delle citate tempistiche rispetto al piano già pubblicato;

*f)* evidenzia la descrizione della struttura finanziaria, con indicazione dei dati economico-finanziari che supportano la sostenibilità del piano, nonché le fonti di finanziamento.

2. Nell'elaborazione del piano i gestori:

*a)* tengono in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea;

*b)* prevedono le opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea, con operatori del mercato, nonché con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale;

*c)* indicano i criteri utilizzati per la stima dell'evoluzione del rapporto tra domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per l'analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della capacità di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano, con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.

## Art. 3.

### *Modalità di comunicazione e pubblicazione del piano*

1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni i gestori:

*a)* pubblicano annualmente il calendario per l'elaborazione del piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno;

*b)* pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle proposte e delle informazioni ricevute;

*c)* tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all'Autorità e alle Regioni interessate, nonché comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in lingua inglese.

## Art. 4.

### *Valutazione del piano*

1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l'Autorità valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011.

2. Il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità, se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso è coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, del Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi internazionali.

3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011.

## Art. 5.

### *Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti*

1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.

2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l'Autorità, a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, impon-

gono al gestore di realizzare detto investimento entro un termine definito, purché esso sia ancora pertinente sulla base del più recente piano.

3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 93/2011.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 2013

*Il Ministro:* PASSERA

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

La direttiva 2009/72/CE, è pubblicata nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.

La direttiva 2009/73/CE è pubblicata nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.

La direttiva 2008/92/CE è pubblicata nella GUUE n. L 298 del 7.11.2008.

Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE):

"Art. 16. (Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite le modalità per la redazione da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.

2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.

3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

*a)* contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;

*b)* indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;

*c)* contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;

*d)* indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.

4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumi e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.

5. alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

6. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano decennale di sviluppo della rete, valutano, ciascuno secondo le proprie competenze, la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in conformità con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano; il Ministero valuta altresì, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, se il piano decennale contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza con i piani a livello comunitario, il Ministero acquisisce il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che può consultare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla base degli elementi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.

8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello sviluppo economico, nei casi in cui la mancata realizzazione dell'opera oggetto dell'investimento riveli ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale, del rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, o della Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, impongono al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.

9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.".

Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Si trascrive il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011:

"Art. 8. (Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010).

1. Il Ministero dello sviluppo economico provveda alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito "regolamento n. 994/2010", e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operato presso lo stesso Ministero.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni.

3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinché entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato 1 del regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacità di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilità statistica almeno ventennale.

4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013 realizzano una capacità di trasporto bidirezionale continua, ai fini del contro flusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010.

5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonché, in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.".

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2000, n. 142, reca: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

*Note all'art. 1:*

Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Si trascrive il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000:

"Art. 9. (Definizione di rete nazionale dei gasdotti )

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale.".

*Note all'art. 2:*

Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Il Regolamento (CE) n. 994/2010 è pubblicato nella GUUE n. L 295 del 12.11.2010.

Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012 , n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):

"Capo IV - Disposizioni in materia di energia

Art. 14. (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

(*Omissis*).

5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati.".

*Note all'art. 4:*

Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011:

"Art. 3. (Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.

2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato, con le stesse modalità di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.

3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.

4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.

5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilità di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.

6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 è inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per gli impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonché di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalità di cui al presente comma.".

Il Regolamento (CE) n. 715/2009 è pubblicato nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.

*Note all'art. 5:*

Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 93 del 2011:

"Art. 45. (Poteri sanzionatori)

(*Omissis*).

1.b). articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.".

**13G00106**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2013.

**Nomina di un componente del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, con il quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con sede a Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Visto l'art. 4, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 162 del 2007 che individua quali organi dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, oltre al suo direttore ed al Collegio dei revisori dei conti, il Comitato direttivo, composto dal direttore stesso, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra i dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia medesima, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'allora Ministro dei trasporti;

Considerato che l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009, stabilisce che con le stesse modalità di cui all'art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 162 del 2007, si procede alla sostituzione dei singoli componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, cessati per qualsiasi causa e che l'incarico ai membri subentranti termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, istituto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui sono trasferite le funzioni attribuite al soppresso Ministero dei trasporti;

Considerato, inoltre, che l'art. 5, dello statuto della predetta Agenzia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009, stabilisce che la nomina e la sostituzione dei componenti del Comitato direttivo avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia;

Visto l'art. 5, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2009, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, secondo cui l'attività del Comitato direttivo non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2011, con il quale è stata individuata la composizione del Comitato direttivo della predetta Agenzia;

Vista la nota n. 41002 dell'8 novembre 2011, con la quale, d'ordine del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Capo di Gabinetto del Ministro propone, sentito il direttore della predetta Agenzia, la nomina dell'ingegnere Pier Luigi Giovanni Navone, quale componente del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in sostituzione dell'ingegnere Andrea Nardinocchi che ha assunto, con ordine di servizio n. 36/AD del 1° marzo 2011 dell'amministratore delegato della S.p.A. ITALFERR del Gruppo Ferrovie dello Stato, la titolarità della Direzione scientifica della predetta società;

Ritenuto, quindi, di provvedere all'adozione del decreto previsto dall'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, per la nomina dell'ingegnere Pier Luigi Giovanni Navone quale componente del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in sostituzione dell'ingegnere Andrea Nardinocchi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, l'ingegnere Pier Luigi Giovanni Navone, dirigente di settore della predetta Agenzia, è nominato componente del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in sostituzione dell'ingegnere Andrea Nardinocchi.

2. L'incarico di componente del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

dell'ingegnere Pier Luigi Giovanni Navone, termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.

3. L'attività svolta quale componente del Comitato direttivo dell'Agenzia, rientra nei compiti di ufficio del dirigente incaricato e non comporta svolgimento di funzioni dirigenziali generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 2013

*p. il Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013*
*Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 3, foglio n. 313*

**13A04905**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2013.

**Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché di quello appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10, individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 23-*quater*, con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene incorporata nell'Agenzia delle dogane;

Visti gli articoli 2 e 23-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i quali stabiliscono che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, debbano provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al venti per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti di personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del citato decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 27850 del 12 novembre 2012 e la relazione tecnica ad essa allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 23-*quinquies*, comma 1 del decreto legge n. 95 del 2012, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Considerato che, nell'ambito degli interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati, contenuti nella normativa sopra citata, occorre tra l'altro conseguire i seguenti obiettivi: *I)* - riduzione in misura non inferiore al venti per cento delle dotazioni organiche del personale appartenne alle qualifiche di livello dirigenziale generale e non generale, *II)* - riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto 1° ottobre 2004 concernente il regolamento degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e alle aree funzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con il quale, tra l'altro, è stata prevista la dotazione organica di n. 5 dirigenti di prima fascia;

Visto l'art. 41, comma 16-*quaterdecies* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha previsto che possono essere conferiti nell'ambito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino a due incarichi di livello dirigenziale generale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia in 100 unità e del personale non dirigenziale in 868 unità di area terza, 1.748 unità di area seconda e 170 unità di area prima, per un totale complessivo di 2.786 unità, indicate nella tabella B allegata al decreto;

Ritenuto di dover provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree;

Preso atto che della proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche, così come formulata dall'Amministrazione, sono state informate le organizzazioni sindacali con nota 10 ottobre 2012, n. 33716/Risorse/LRS;

Visto il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota del 15 novembre 2012, n. 97373 trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. 31327 del 19 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione degli articoli 2 e 23-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di livello dirigenziale generale, di livello dirigenziale non generale nonché del personale appartenente alla prima, seconda e terza area, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 marzo 2013

*p. il Presidente del Consiglio dei ministri*
*il Ministro per la pubblica amministrazione*
*e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2013*
*Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 73*

Tabella A

# Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

| Qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale<br>Aree | Dotazione organica |
|---|---|
| **Dirigenti 1° fascia** | **4** (*) |
| **Dirigenti 2° fascia** | **80** |
| **Area Terza** | **796** |
| **Area Seconda** | **1.552** |
| **Area Prima** | **151** |
| **Totale Aree** | **2.499** |

(*) Non comprensiva delle due unità di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 41, comma 16-quaterdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

**13A04906**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2013.

**Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex AGES, al trattenimento in servizio di diciannove unità ed alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'art. 14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

Vista la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei conti il 18 maggio 2012 Reg. n. 4 - Foglio n. 313, avente ad oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale «Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [..] la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo»;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, che formula proposta al Ministro dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 12 ottobre 2012, n. 47973, con la quale si trasmette il decreto del 10 ottobre 2012, n. 47625, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzazione al trattenimento in servizio n. 15 segretari comunali e provinciali

che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno d'età;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 31 ottobre 2012, n. 51009, con la quale si trasmette il decreto del 30 ottobre 2012, n. 50741, afferente la richiesta al trattenimento in servizio di ulteriori n. 4 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 17 ottobre 2012, n. 48569, con la quale si trasmette il decreto del 16 ottobre 2012, n. 48538, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro della dott.ssa Caterina Binetti, nata a Bari il 15 giugno 1970, e cancellata dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali a decorrere dal 1° luglio 2010;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 27 novembre 2012, n. 47772, con la quale è stata chiesta, tra l'altro al Ministero dell'interno - ex AGES la situazione aggiornata del fabbisogno di segretari;

Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 7 febbraio 2013, n. 5504, con la quale, si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012 si sono verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, è pari a n. 175 per l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per un totale di assunzioni effettuabili sul turnover 2011 e 2012 di n. 285 unità;

Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di cui al D.P.C.M. del 18 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 2 segretari comunali, sono state già effettuate n. 18 assunzioni, come comunicato nella citata nota del 7 febbraio 2013, n. 5504;

Ritenuto, pertanto, che il numero di assunzioni ancora autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta complessivamente a 267;

Considerato che con la suddetta nota del 7 febbraio 2013, n. 5504, viene, altresì, comunicata la situazione aggiornata: delle sedi di segreteria gestite, pari a n. 4149; delle sedi vacanti, pari a n. 895; dei segretari in servizio, pari a n. 3443;

Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 19 unità di segretari comunali e provinciali.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro con il segretario comunale dott.ssa Caterina Binetti.

Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti di cui all'art. 1 ed alla ricostituzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 2, sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013*
*Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 346*

**13A05107**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2013.

**Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Visto l'art. 9, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la citata legge di stabilità n. 228 del 2012 che all'art. 1, comma 388, fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza riferito alle disposizioni legislative di cui alla tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui è ricompreso il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità del 2013, riguardante le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la citata legge di stabilità n. 228 del 2012 che, all'art. 1, comma 404, lettera *a)*, modifica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nei seguenti termini «le parole: "nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010 e 2011"»;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad

apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto il successivo comma 4 del citato art. 1 del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che per le amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma 3, è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;

Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 6, del succitato decreto prevede che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 relativo a 50 amministrazioni pubbliche (di cui 9 Ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubblici non economici), adottato in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Viste le note con le quali il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura chiedono le relative assunzioni;

Visto il comma 5, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo»;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Considerato che il Ministero degli affari esteri con la nota del 21 settembre 2012, n. 234943, ha fornito il dettaglio delle assunzioni disposte ai sensi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, chiedendo che l'assunzione di n. 15 unità di segretari di legazione sia finanziata con le risorse del turn-over dell'anno 2012 - cessazioni 2011;

Vista la nota del Ministero della difesa del 21 dicembre 2012, n. 36292, relativa al trasferimento in conto assunzioni, con inquadramento in soprannumero, di un'unità di personale in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (sezione prima) n. 2173/2012;

Considerato che con le citate note le predette amministrazione specificano gli oneri da sostenere per le assunzioni richieste, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, con relativa asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto l'art. 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 95/2012, il quale prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo;

Considerato che l'AGEA con nota del 1° febbraio 2013, ha richiesto l'autorizzazione alle assunzioni relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011 e 2012, rappresentando di aver operato sulla propria dotazione organica le riduzioni previste dal citato art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, e che le medesime riduzioni sono, altresì, contemplate dallo Statuto dell'ente, in via di approvazione presso le competenti Amministrazioni;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - in data 3 ottobre 2012, n. 328 con la quale lo stesso trasmette all'ufficio legislativo e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, lo schema di statuto e l'organigramma dell'AGEA in cui si prevedono n. 10 Uffici di livello dirigenziale non generale;

Viste le note dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nn. 131 e 170 rispettivamente in data 1° e 14 febbraio 2013 con le quali si chiede di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010, ovvero di cumulare le risorse da cessazioni intervenute negli anni 2010, 2011 e 2012, per il raggiungimento dell'onere finanziario necessario ad assumere le unità di personale in relazione alle qualifiche corrispondenti al proprio fabbisogno, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nelle suddette annualità e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per ciascuno dei predetti anni, come da asseverazione del competente organo di controllo;

Considerato di poter accogliere la richiesta di cumulo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2010, 2011 e 2012, come prospettata dall'AGEA, in quanto, come risulta dalle citate note, l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di seconda fascia a valere sui risparmi derivanti dalle cessazioni 2010 e di un dirigente di seconda fascia a valere sui risparmi derivanti delle cessazioni 2011, non trova sufficiente capienza nei predetti risparmi da cessazioni delle due annualità;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto rappresentato per il Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni indicate nella Tabella «A» allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse finanziarie relative all'anno 2012, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011, fermi restando gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, delle unità di personale indicate nella Tabella «B» allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. È altresì, indicato, il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base del cumulo delle cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Resta fermo che fino all'adozione o alla definitiva efficacia dei provvedimenti attuativi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Amministrazioni di cui al comma 1 non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, fatte salve per il Ministero degli affari esteri le assunzioni in deroga previste per i segretari di legazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 e l'assunzione in soprannumero per il Ministero della difesa in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (sezione prima) n. 2173/2012. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti

alla data del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012. Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, fatta salva l'assunzione in soprannumero da riassorbire per il Ministero della difesa in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (sezione prima) n. 2173/2012.

4. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle «A» e «B» allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013*
*Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 345*

**Tabella A**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO DI PERSONALE ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 – Budget assunzioni 2012)
(art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni)

| Amministrazione | Unità autorizzate | Oneri a regime Assunzioni autorizzate | TOTALE Cessazioni anno 2011 | Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2011 | Unità cessate anno 2011 | 20% unità cessate 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (art. 4, comma 3, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30) | 15 | € 1.428.120,00 | € 14.978.472,00 | € 2.995.694,40 | 293 | 59 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 1 | € 37.734,23 | € 35.528.436,85 | € 7.105.687,37 | 1036 | 207 |

**Tabella B**

**ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE ANNO 2013**
**(Cessazioni anni 2010 -2011-2012 )**
**(art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni)**
**(art. 9, comma 11 , D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010)**

| Amministrazione | Unità autorizzate | Oneri a regime Assunzioni autorizzate | TOTALE Cessazioni anni 2010 -2011-2012 | Bugdet disponibile calcolato su 20% risparmio cessazioni (20% anno 2010 pari ad euro 59.487,49 20% anno 2011 pari ad euro 104.456,94 20% anno 2012 pari a d euro 100.830,29 | Unità cessate | 20% unità cessate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (gli oneri comprendono anche una trasformazione da P.T. a tempo pieno e due aumenti della percentuale di P.T.) | 2 | € 264.773,67 | € 1.323.873,58 | € 264.774,72 | 23 | 4,6 |

13A05108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2013;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2013*
*Interno, registro n. 4, foglio n. 39*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2012, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur in presenza di un ambiente ancora contraddistinto da una manifesta disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione. Pur tuttavia, come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 15 maggio 2013 con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata riorganizzazione e il risanamento dell'ente locale non possono ritenersi conclusi, a causa del breve arco temporale concesso alla commissione per restituire efficienza e trasparenza alla vita amministrativa dell'ente.

Le considerazioni del prefetto sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso di una riunione tenuta in data 10 maggio 2013 alla presenza del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Le iniziative della commissione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività gestionale.

Nella proposta ministeriale alla base del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio era stata evidenziata la peculiare situazione finanziaria dell'ente che, pur non versando in una condizione di deficit strutturale, presentava criticità, anche per la scarsa incisività nell'azione di recupero dei tributi.

La commissione straordinaria, in tale ambito, è stata specialmente attenta a contemperare le esigenze di risanamento dell'ente con quelle derivanti dalla necessità di ricostituire il clima di fiducia e collaborazione tra la cittadinanza e le istituzioni, deteriorato a seguito della penetrazione malavitosa nell'ente locale. In particolare, sono state adottate specifiche modalità operative per il recupero dei crediti, tenendo conto delle altre scadenze fiscali, con l'intento di agevolare l'assolvimento degli obblighi di legge.

Una eventuale interruzione dell'opera di risanamento finanziario, in questa delicata fase in cui la commissione ha dato impulso all'azione di repressione delle tendenze evasive ed elusive, potrebbe incidere negativamente sulla formazione di una cultura della legalità fiscale, intesa come dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale. Il rafforzamento delle attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria, invece, comporta considerevoli benefici per l'attività amministrativa, garantisce i servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo in tal modo un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

In quel comune, di ridotte dimensioni demografiche, sono state avviate alcune iniziative, in collaborazione con i comuni limitrofi, per la gestione associata dei servizi e per l'utilizzazione dei contributi messi a disposizione dalla regione per attuare le politiche di sviluppo locale. Si tratta di progetti interdipendenti, a carattere sovra-comunale, finalizzati alla crescita, attraverso un impegno comune, di specifici ambiti territoriali.

È fondamentale che la prosecuzione delle relative attività, tuttora in via di sviluppo, sia assicurata dalla commissione straordinaria che finora ne ha sostenuto lo svolgimento.

La gestione dell'ufficio tecnico, garantita da un'unità di personale in posizione di sovra ordinazione presso l'ente, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presenta ancora situazioni di criticità, pur a fronte degli interventi avviati nel settore delle opere pubbliche, che la commissione straordinaria intende portare a compimento.

Sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione del nucleo urbano, con la realizzazione di un museo laboratorio in via di progettazione con fondi europei; con interventi per l'installazione di un impianto solare fotovoltaico, che consentirà una consistente produzione di energia elettrica, nonché con opere per il recupero del centro storico, attraverso finanziamenti regionali.

Ogni attenzione va prestata affinché la relativa attuazione si svolga al riparo da interessi anomali che l'impiego di ingenti capitali può attirare.

La commissione straordinaria ha guardato con interesse alla ricostituzione di una coscienza sociale della collettività, al fine di restituire credibilità alle istituzioni, svilite dal lungo periodo di condizionamento dell'ente ad opera della criminalità organizzata, per far sì che ogni singolo individuo sia veicolo di legalità e solidarietà, forte abbastanza da contribuire ad arginare i tentativi di condizionamento dell'attività dell'ente, in un territorio ove è possibile il reiterarsi di tentativi di illecito condizionamento della vita amministrativa del comune.

Il perfezionamento di tutti gli interventi sopra descritti intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante le complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 23 maggio 2013

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**13A04928**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Briatico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dott. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Francesca Iannò;

Visto il proprio decreto, in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2012, con il quale la dott.ssa Giuseppina Valenti è stata sostituita dal viceprefetto dott.ssa Maria Rosaria Ingenito Gargano;

Visto il proprio decreto, in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012, con il quale il viceprefetto aggiunto dott. Pasquale De Lorenzo è stato sostituito dal viceprefetto dott.ssa Alfonsa Caliò;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2013;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2013*
*Interno, registro n. 4, foglio n. 38*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente che non si è ancora riscattato dai condizionamenti esterni della locale criminalità.

Come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia con relazione del 17 maggio 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

Tali aspetti sono stati oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, al termine della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria sono state improntate, sin dalle prime fasi della gestione, alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nella vita amministrativa dell'ente da parte delle organizzazione criminali, i cui segnali di attività sul territorio sono stati anche recentemente segnalati da rapporti delle forze dell'ordine.

È necessario tuttavia consolidare le diverse iniziative intraprese al fine di assicurare, prima del rinnovo degli organi, il completo raggiungimento dell'obiettivo primario del ripristino delle condizioni di funzionalità istituzionali dell'ente e scongiurare ulteriori tentativi di penetrazione malavitosa.

L'organo di gestione straordinaria, fin dal suo insediamento, ha avviato una generale revisione dell'assetto amministrativo dell'ente, che ha riguardato in primo luogo la predisposizione di una nuova pianta organica con una conseguentemente riduzione delle posizioni organizzative, nonché le fasi di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici.

Sono inoltre stati approvati numerosi regolamenti tra cui rilevano quello per l'affidamento dei servizi in economia e quello per la concessione di contributi, tipologia di interventi che pongono le basi per prevenire anomale interferenze della criminalità in merito all'affidamento di lavori e servizi pubblici, nonché di impegno della spesa.

L'attenzione della commissione straordinaria si è prioritariamente incentrata sulla situazione finanziaria dell'ente, il cui grave deficit aveva portato nel mese di dicembre 2011 alla dichiarazione di dissesto.

Il riassetto del sistema contabile, ispirato a principi di trasparenza e corretta gestione ed al rafforzamento delle connesse attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria, comporta considerevoli benefici per l'ente, garantisce i servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo altresì un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

È stata inoltre avviata la procedura per l'assegnazione del servizio di tesoreria, non ancora conferito atteso che gli esperimenti di gara finora espletati dall'organo di gestione straordinaria non hanno avuto buon fine, in quanto nessun istituto di credito ha manifestato interesse per tale affidamento.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore degli appalti di lavori pubblici e di forniture, ove tradizionalmente si concentrano gli interessi della 'ndrangheta, con l'adozione di misure volte al ripristino della legalità, realizzate anche mediante il ricorso a procedure di gara per l'affidamento di alcuni servizi per il tramite della S.U.A. provinciale.

Sono inoltre state avviate le procedure per la messa in sicurezza delle scuole e sono stati approvati i progetti relativi a lavori di recupero di tre impianti di depurazione; anche in questo caso, le gare per l'affidamento dei lavori sono state curate dalla stazione unica appaltante.

Risulta, altresì, necessario consentire alla commissione di seguire l'*iter* istruttorio per l'affidamento del servizio di raccolta, pulizia e spazzamento, nonché quello concernente gli impianti fotovoltaici che consentirà una consistente produzione di energia elettrica.

Finalizzata alla tutela dell'ambiente e ad una corretta gestione del territorio è l'attuazione di programmati controlli sulle aree del comune per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, ove spesso si annidano gli illeciti interessi delle consorterie malavitose locali.

Sono inoltre in corso interventi per la sistemazione di strade e piazze che, una volta conclusi, produrranno positivi riflessi sul decoro urbano.

La rilevanza economica di tali programmi, che può certamente suscitare l'attenzione delle organizzazioni criminali, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio come attestato anche dagli atti intimidatori recentemente registrati, rende necessario che le relative procedure siano portate a compimento dallo stesso organo straordinario che le ha già avviate, in modo da prevenire che indebite interferenze possano ostacolarne il buon esito.

Si impone, pertanto, la necessità di tenere alto il livello di attenzione.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante le complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 23 maggio 2013

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**13A04929**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Samo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2013;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2013*
*Interno, registro n. 4, foglio n. 35*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente che non si è ancora riscattato dai condizionamenti esterni della locale criminalità.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione del 15 maggio 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione in atto nel comune e la necessità di completare gli interventi di recupero già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria sono state improntate, sin dalle prime fasi della gestione, alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte

presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'organo di gestione straordinaria ha dovuto affrontare una complessa attività di riorganizzazione dell'ente, tenuto conto che al momento dell'avvio della gestione commissariale era stata riscontrata presso gli uffici amministrativi una generalizzata carenza di figure professionali e di responsabili dei servizi, con la conseguenza che importanti adempimenti come quelli elettorali non erano stati avviati nei termini.

L'attenzione della commissione straordinaria si è prioritariamente incentrata sulla situazione finanziaria dell'ente il cui grave deficit ha reso necessario dichiarare lo stato di dissesto, deliberato nel mese di ottobre 2012 per il risanamento dell'ente.

La realizzazione di un ordinato sistema di contabilità, ispirato a principi di trasparenza e corretta gestione ed al rafforzamento delle connesse attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria, comporta considerevoli benefici per l'attività amministrativa, garantisce servizi essenziali in favore della comunità, costituendo altresì un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

Interventi di particolare rilevanza hanno interessato il settore tributi, segnato da una grave situazione deficitaria dovuta, in buona parte, ad una mancata azione di contrasto all'evasione, intervento che l'amministrazione al tempo in carica, nonostante la grave situazione economica dell'ente, non aveva idoneamente posto in essere.

I primi risultati positivi in tale settore si riflettono già sul riassetto economico dell'ente.

A tal fine, deve essere portato a compimento l'*iter* per l'affidamento del servizio di tesoreria, non ancora conferito atteso che le gare espletate dall'organo di gestione straordinaria non hanno avuto buon fine per la mancata partecipazione alla procedura concorsuale degli istituti di credito.

L'avviata operazione di recupero delle entrate, come rivelato dalla commissione straordinaria, deve essere tuttavia completata per non compromettere le finalità pubbliche alle quali la stessa è diretta e non disattendere le aspettative dei cittadini, consapevoli della possibilità di fruire di servizi migliori.

L'attività dell'organo straordinario ha inciso sugli ambiti ove era più evidente la penetrazione malavitosa, attraverso l'approfondimento delle diverse situazioni di criticità riscontrate in sede di accesso ispettivo e in relazione alle quali sono stati effettuati interventi mirati al riassetto delle strutture amministrative.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore degli appalti di lavori pubblici, ove tradizionalmente si concentrano gli interessi della `ndrangheta, ed in ordine al quale in occasione dell'accesso ispettivo erano stati riscontrati univoci elementi di interferenza da parte di ambienti controindicati.

È stata al riguardo avviata, tramite apposito avviso selettivo, la procedura per l'individuazione delle ditte in possesso di determinati requisiti, preventivamente determinati, secondo quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base ai quali affidare in caso di necessità i lavori, i servizi e le forniture in economia.

Finalizzati alla tutela ed al decoro dell'ambiente sono gli specifici progetti per opere di significativo impatto sociale che, se interamente realizzate, favoriranno il recupero della credibilità nelle istituzioni.

Tra le iniziative poste in essere vengono segnalate quelle volte alla riqualificazione del territorio, con l'avvio di lavori di sistemazione di alcune aree comunali o di ristrutturazione e riconversione di immobili di proprietà del comune.

Ogni attenzione va prestata affinché la relativa attuazione si svolga al riparo da interessi anomali che la rilevanza economica di tali programmi può attirare.

Per quanto attiene l'assetto urbanistico è in corso di definizione la procedura concernente il Piano strutturale comunale; detto strumento è finalizzato anche a tutelare l'integrità ambientale e l'identità culturale del territorio, al fine di sottrarlo a possibili speculazioni da parte di organizzazioni mafiose.

Nell'ambito dell'assetto urbanistico si sono resi necessari interventi incisivi per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio; a tal fine è stata avviata una ricognizione delle ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione al tempo disattese, preordinata ai conseguenti adempimenti di legge.

Ulteriore iniziativa da portare a compimento attiene alla regolamentazione delle procedure per le concessioni di pascolo, settore nel quale si erano concentrati gli interessi della criminalità organizzata, che ha richiesto interventi preventivi, con l'avvio dei procedimenti di annullamento di quelle stesse concessioni rilasciate in violazione di norme che regolano la materia.

Il perfezionamento di tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo della riqualificazione del territorio, delle opere pubbliche e dei servizi, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante le complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 23 maggio 2013

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**13A04930**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2013.

**Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 2 maggio 2013 è stato determinato nella misura dello 0,50% per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.);

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera *g)*, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 2012, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2012 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è stato determinato nella misura dell'1,75 per cento.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2013 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è determinato nella misura dell'1,25 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in caso di estinzione anticipata del mutuo, il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

*Il Ministro:* SACCOMANNI

**13A04918**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2013.

**Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera *e)*, dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, è stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione, a carattere permanente, degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche e educative a de-

correre dall'anno scolastico 2011/2012 ed è stata, altresì, determinata la consistenza della dotazione organica per il medesimo anno scolastico;

Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che la consistenza complessiva di 207.123 posti delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2011/2012 come risultante dai provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrisponde a quella prevista in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, per effetto del quale la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) è stata ridotta, nel triennio scolastico 2009-2011, di 44.500 posti rispetto al contingente nazionale relativo all'anno scolastico 2008/2009;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato pertanto che i criteri ed i parametri di cui alle tabelle di determinazione degli organici di istituto allegate al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, risultano integralmente applicabili per l'anno scolastico 2012/2013 in quanto lo sviluppo di calcolo delle medesime ingenera il numero di posti della dotazione nazionale, come prevista dal citato art. 64;

Visti altresì i commi 69, 70 e 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inerenti specifiche prescrizioni per la determinazione dell'organico dei profili professionali di direttore dei servizi generali e amministrativi e di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013;

Acquisita al sistema informativo del MIUR la consistenza delle istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani di dimensionamento disposti dalle Regioni in applicazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

## Art. 1.

*Dotazioni organiche - Normativa di riferimento*

1.1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali è determinata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per l'anno scolastico 2011/2012.

1.2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche indicate nelle tabelle di cui al presente comma non superano la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto è altresì allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi.

1.3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera *e)*, dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, è stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Dette tabelle sono integrate consequenzialmente alla esigenza di rendere applicative le disposizioni di cui all'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

## Art. 2.

*Dsga - Dotazione organico di diritto*

2.1. In applicazione dell'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è di quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono definite istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F", sono indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga).

2.2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di Dsga in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1.

## Art. 3.

*Assistente tecnico - Accantonamento posti*

3.1. In applicazione dell'art. 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

3.2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.

3.3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

3.4. Il direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalità di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.

Art. 4.

*Organico Dsga - Situazione di fatto*

4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.

4.2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Dsga, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".

4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. L'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.

4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo già titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di cui al presente articolo.

4.5. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.

4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica normodimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla viciniorietà tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.

4.7. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 5, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di Dsga.

4.8. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.

4.9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.

4.10. Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell'organico di diritto del profilo di Dsga, di cui al comma 9, è disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcuno scomputo o compensazione a detrimento dell'organico degli altri profili professionali.

4.11. L'opzione, di competenza del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo a Dsga di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla esigenza del non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessità di garantire le condizioni di efficienza e di qualità dell'attività amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.

Art. 5.

*Oneri finanziari*

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 6.

*Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia, con particolare riguardo al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 26 marzo 2013

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
PROFUMO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 182*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

**TABELLA "A"**

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013

| Regione | organico di diritto a.s. 2011/12 | organico di diritto a.s. 2012/13 | variazione |
|---|---|---|---|
| | a | b | c = b-a |
| **Abruzzo** | 5.195 | 5.124 | -71 |
| **Basilicata** | 2.898 | 2.814 | -84 |
| **Calabria** | 9.859 | 9.606 | -253 |
| **Campania** | 23.944 | 23.431 | -513 |
| **Emilia Romagna** | 12.801 | 12.826 | 25 |
| **Friuli Venezia Giulia** | 4.099 | 4.064 | -35 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana | 3.911 | 3.879 | -32 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena | 188 | 185 | -3 |
| **Lazio** | 18.173 | 18.007 | -166 |
| **Liguria** | 4.668 | 4.647 | -21 |
| **Lombardia** | 29.044 | 29.047 | 3 |
| **Marche** | 6.036 | 6.007 | -29 |
| **Molise** | 1.435 | 1.395 | -40 |
| **Piemonte** | 14.384 | 14.317 | -67 |
| **Puglia** | 15.779 | 15.462 | -317 |
| **Sardegna** | 6.784 | 6.668 | -116 |
| **Sicilia** | 20.901 | 20.471 | -430 |
| **Toscana** | 12.167 | 12.154 | -13 |
| **Umbria** | 3.378 | 3.352 | -26 |
| **Veneto** | 15.578 | 15.496 | -82 |
| **totale nazionale** | ***207.123** | ***204.888** | **-2.235** |

*** comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di: cuoco, guardarobiere, infermiere e adetto alle aziende agrarie.**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "B"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-2013

Profilo Professionale: Assistente Amministrativo

| Regione | organico di diritto a.s. 2011/12 | organico di diritto a.s. 2012/13 | variazione |
|---|---|---|---|
| | a | b | c = b-a |
| **Abruzzo** | 1.103 | 1.101 | -2 |
| **Basilicata** | 606 | 600 | -6 |
| **Calabria** | 2.058 | 2.042 | -16 |
| **Campania** | 5.546 | 5.518 | -28 |
| **Emilia Romagna** | 3.028 | 3.047 | 19 |
| **Friuli Venezia Giulia** | 868 | 870 | 2 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana | 834 | 836 | 2 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena | 34 | 34 | 0 |
| **Lazio** | 4.318 | 4.330 | 12 |
| **Liguria** | 1.029 | 1.033 | 4 |
| **Lombardia** | 7.008 | 7.042 | 34 |
| **Marche** | 1.342 | 1.347 | 5 |
| **Molise** | 315 | 313 | -2 |
| **Piemonte** | 3.201 | 3.207 | 6 |
| **Puglia** | 3.798 | 3.776 | -22 |
| **Sardegna** | 1.420 | 1.418 | -2 |
| **Sicilia** | 4.971 | 4.939 | -32 |
| **Toscana** | 2.771 | 2.786 | 15 |
| **Umbria** | 719 | 722 | 3 |
| **Veneto** | 3.736 | 3.746 | 10 |
| **totale nazionale** | **47.837** | **47.837** | **0** |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

**TABELLA "C"**

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-13

Profilo professionale : Assistente Tecnico

| **Regione** | **organico di diritto a.s. 2011/12** | **organico di diritto a.s. 2012/13** | **variazione** |
|---|---|---|---|
| | **a** | **b** | **c = b-a** |
| **Abruzzo** | 338 | 338 | 0 |
| **Basilicata** | 258 | 258 | 0 |
| **Calabria** | 876 | 876 | 0 |
| **Campania** | 1.936 | 1.936 | 0 |
| **Emilia Romagna** | 858 | 858 | 0 |
| **Friuli Venezia Giulia** | 337 | 337 | 0 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana | 324 | 324 | 0 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena | 13 | 13 | 0 |
| **Lazio** | 1.455 | 1.455 | 0 |
| **Liguria** | 367 | 367 | 0 |
| **Lombardia** | 1.972 | 1.972 | 0 |
| **Marche** | 531 | 531 | 0 |
| **Molise** | 120 | 120 | 0 |
| **Piemonte** | 1.069 | 1.069 | 0 |
| **Puglia** | 1.338 | 1.338 | 0 |
| **Sardegna** | 548 | 548 | 0 |
| **Sicilia** | 1.813 | 1.813 | 0 |
| **Toscana** | 832 | 832 | 0 |
| **Umbria** | 282 | 282 | 0 |
| **Veneto** | 1.123 | 1.123 | 0 |
| **totale nazionale** | **16.053** | **16.053** | **0** |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "D"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-13
Profilo Professionale: Collaboratore Scolastico

| Regione | organico di diritto a.s. 2011/12 | organico di diritto a.s. 2012/13 | variazione |
|---|---|---|---|
| | a | b | c = b-a |
| **Abruzzo** | 3.434 | 3.429 | -5 |
| **Basilicata** | 1.822 | 1.805 | -17 |
| **Calabria** | 6.301 | 6.251 | -50 |
| **Campania** | 15.057 | 14.981 | -76 |
| **Emilia Romagna** | 8.312 | 8.363 | 51 |
| **Friuli Venezia Giulia** | 2.662 | 2.667 | 5 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana | 2.538 | 2.543 | 5 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena | 124 | 124 | 0 |
| **Lazio** | 11.384 | 11.416 | 32 |
| **Liguria** | 3.040 | 3.050 | 10 |
| **Lombardia** | 18.679 | 18.770 | 91 |
| **Marche** | 3.838 | 3.853 | 15 |
| **Molise** | 903 | 899 | -4 |
| **Piemonte** | 9.393 | 9.409 | 16 |
| **Puglia** | 9.667 | 9.611 | -56 |
| **Sardegna** | 4.330 | 4.323 | -7 |
| **Sicilia** | 12.860 | 12.778 | -82 |
| **Toscana** | 7.939 | 7.983 | 44 |
| **Umbria** | 2.186 | 2.194 | 8 |
| **Veneto** | 9.891 | 9.916 | 25 |
| **totale nazionale** | **131.698** | **131.698** | **0** |

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**
**Dipartimento per l'Istruzione**
**Direzione Generale per il Personale Scolastico**

**TABELLA " E "**

## Collaboratori scolastici

Posti accantonati per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 4, del D.I. 29 luglio 2011, n. 66
(posti da accantonare per terziarizzazione dei servizi ausiliari)

| Regione | Collaboratore Scolastico |
|---|---|
| **Abruzzo** | **394** |
| **Basilicata** | **165** |
| **Calabria** | **625** |
| **Campania** | **2.591** |
| **Emilia Romagna** | **562** |
| **Friuli Venezia Giulia** | **41** |
| istit.scol. con lingua di insegnamento italiana | **31** |
| istit.scol. con lingua di insegnamento slovena | **10** |
| **Lazio** | **1.765** |
| **Liguria** | **131** |
| **Lombardia** | **400** |
| **Marche** | **265** |
| **Molise** | **84** |
| **Piemonte** | **509** |
| **Puglia** | **1.646** |
| **Sardegna** | **209** |
| **Sicilia** | **1.323** |
| **Toscana** | **608** |
| **Umbria** | **183** |
| **Veneto** | **356** |
| **totale nazionale** | **11.857** |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

**TABELLA "F"**

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-2013
Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

| Regione | organico di diritto a.s. 2011/12 | organico di diritto a.s. 2012/13 | variazione |
|---|---|---|---|
| | a | b | c = b-a |
| **Abruzzo** | 252 | 188 | -64 |
| **Basilicata** | 162 | 101 | -61 |
| **Calabria** | 506 | 319 | -187 |
| **Campania** | 1.333 | 924 | -409 |
| **Emilia Romagna** | 557 | 512 | -45 |
| **Friuli Venezia Giulia** | 195 | 153 | -42 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana | 178 | 139 | -39 |
| di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena | 17 | 14 | -3 |
| **Lazio** | 904 | 694 | -210 |
| **Liguria** | 216 | 181 | -35 |
| **Lombardia** | 1.285 | 1.163 | -122 |
| **Marche** | 266 | 217 | -49 |
| **Molise** | 76 | 42 | -34 |
| **Piemonte** | 656 | 567 | -89 |
| **Puglia** | 896 | 657 | -239 |
| **Sardegna** | 372 | 265 | -107 |
| **Sicilia** | 1.146 | 830 | -316 |
| **Toscana** | 525 | 453 | -72 |
| **Umbria** | 165 | 128 | -37 |
| **Veneto** | 701 | 584 | -117 |
| **totale nazionale** | **10.213** | **7.978** | **-2.235** |

**Allegato: Tabella "1"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013-**
**Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

| | numero alunni | assistenti amministrativi |
|---|---|---|
| fino a | 300 | 1 |
| | 500 | 2 |
| | 700 | 3 |
| | 900 | 4 |
| | 1100 | 5 |
| | 1300 | 6 |
| | 1500 | 7 |
| | 1700 | 8 |
| | 1900 | 9 |

| | numero alunni | Collaboratori scolastici |
|---|---|---|
| Fino a | 200 | 3 |
| | 300 | 4 |
| | 400 | 5 |
| | 500 | 6 |
| | 600 | 7 |
| | 700 | 8 |
| | 800 | 9 |
| | 900 | 10 |
| | 1000 | 11 |
| | 1100 | 12 |
| | 1200 | 13 |

**Note:**

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo;

c) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.200;

d) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi;

e) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;

f) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta **(1)** è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri;

g) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo;

h) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi;

h) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

**(1)** che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)

**Allegato: Tabella "2"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013 -**

**Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado**

| | numero alunni | assistenti amministrativi | collaboratori scolastici |
|---|---|---|---|
| fino a | 300 | 3 | 5 |
| | 400 | 3 | 6 |
| | 500 | 4 | 7 |
| | 600 | 4 | 8 |
| | 700 | 5 | 9 |
| | 800 | 5 | 10 |
| | 900 | 6 | 11 |
| | 1000 | 6 | 11 |

**Note:**

**a)** La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in zone caratterizzate da specificità linguistiche. (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto;

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000;

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;

e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella;

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C";

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note;
h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

**ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**
(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

**Allegato: Tabella "3/A"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :**
**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato**
**Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di soli convittori**

| | numero convittori | assistenti amministrativi (a) | (b) | collaboratori scolastici | guardarobieri | cuochi | infermiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a | 30 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| | 50 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 |
| | 75 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| | 100 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 |
| | 125 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1 |
| | 150 | 3 | 2 | 23 | 3 | 4 | 1 |
| | 175 | 4 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 |
| | 200 | 4 | 2 | 27 | 3 | 4 | 1 |

**Note:**

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

**(a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

**(b)** Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

**Allegato: Tabella "3/B"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :**
**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato**
**Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di soli semiconvittori**

| | numero semi convittori | assistenti amministrativi (a) | collaboratori scolastici | guardarobieri | cuochi | infermiere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a | 30 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| | 50 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| | 75 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| | 100 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| | 125 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| | 150 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| | 175 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| | 200 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 |

**Note:**

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

**(a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

**Allegato: Tabella "3/C"**

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :**
**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato**
**Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica la tabella 3/A
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

| | numero semi convittori | assistenti amministrativi (a) | collaboratori scolastici | guardarobieri | cuochi | infermiere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | 125 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | 150 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| | 175 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| | 200 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 |

**Note:**

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

**a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

**13A04903**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 marzo 2013.

**Dismissione e trasferimento di beni dal demanio militare aeronautico situati nell'Aeroporto di Ciampino (Roma), ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione, e assunzione da parte del citato aeroporto dello stato giuridico di aeroporto civile aperto al traffico civile.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e, in particolare, il terzo comma dell'art. 693, il quale prevede che «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare alla aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative del Codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali, allo stato iscritti nel demanio della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 57 del 7 marzo 2008, recante atto di indirizzo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, recante l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Visto in particolare, il verbale del Ministero della difesa, Gabinetto del Ministro, recante il resoconto della riunione tenutasi in data 24 gennaio 2012, del Gruppo di lavoro di vertice composto dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché degli Enti interessati, che hanno analizzato la dismissione dei beni, in particolare, del compendio aeroportuale di Ciampino;

Vista la determinazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, assunta con foglio n. 5768 del 24 gennaio 2012, confermata dallo Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 30588 del 05 aprile 2012, circa il cessato interesse, ai fini militari, dei beni individuati nel progetto di dismissione appartenenti al compendio aeroportuale di Ciampino;

Vista la determinazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunta con nota n. M_TRA/TRA-ER/340 del 27 gennaio 2012, circa l'effettiva strumentalità ai fini del trasporto aereo degli stessi beni descritti nel richiamato progetto di dismissione;

Considerato che dalla data di perfezionamento del presente decreto i servizi di navigazione aerea saranno assicurati dall'ENAV S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Ciampino, individuati e descritti nell'annesso tecnico e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai serisi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Ciampino assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea sono garantiti dall'ENAV S.p.A. in applicazione della normativa vigente, ad avvenuta conclusione delle procedure di transito dei medesimi servizi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

*Il Ministro della difesa*
DI PAOLA

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
PASSERA

*Il ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013*
*Difesa, registro n. 3, foglio n. 149*

ALLEGATO

**GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE**
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI




# *AEROPORTO DI*

# CIAMPINO (Roma)

*MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio* *Gennaio 2012*

# AEROPORTO DI CIAMPINO

## INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto di Ciampino (codice identificativo toponimico PIV/Mil e AIP/ICAO: "LIRA"), è localizzato all'estrema periferia Sud Est della città di Roma, ed insiste in parte nel territorio del Comune Roma in parte in quello del Comune di Ciampino.

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche (WGS84):

- Latitudine 41°47' 55'' Nord
- Longitudine 12°35' 42'' Est
- Altitudine 130 metri s.l.m..

## IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'intera superficie di **circa Ha 330.00.00,** intestata al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica, costituente il compendio aeroportuale ricade nel territorio dei comuni di Roma e Ciampino.

Nel Nuovo Catasto Terreni si identifica come segue:

**Comune censuario: Roma (RM)**

- Foglio : n. 983
- mappali : n.33

- Foglio : n. 989
- mappali : n. 1, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 92, 93, 94,102, 104, 105, 151

- Foglio : n. 990
- mappali : nn. 10, 11, 14, 16, 46, 48, 49,50, 51, 74, 81, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, , 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 249, 341, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 282, 286, 287, 936.

**Comune censuario: Marino (RM)**

- Foglio: n. 5
- mappali: nn. 1, 1092, 1131, 1133, 105, 106, 107, 108, 109 110, 111, 112, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 167, 171, 172, 173, 174, 175,176, 185, 186, 241, 242, 244, 245, 247, 248, 278, 279, 280, 281, 282, 330, 331, 362, 25,27, 28, 29, 31, 34, 104, 184, 1135, 1136, 1160, 261, 262, 263, 301, 302, 303, 342, 345, 346, 347,348, 348, 350,351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 376, 377

- Foglio: n. 6
- mappali: nn.130, 220, 221, 223, 932, 935, 937

## IMMOBILI AEROPORTUALI MILITARI IN USO AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

A seguito della delibera del Comitato Interministeriale ex art. 15 della legge 30.01.1963, n. 141 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 64 del 7 marzo 1963 e abrogata con il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 150 del 30.06.1998), rilasciata in data 23.05.1975, è stato deliberato per l'aeroporto di Ciampino lo status giuridico di *"militare ad uso promiscuo"*.

Con successivo D.P.R. del 31.10.1975 sono state approvate le modalità di utilizzazione dei beni in couso.

Successivamente alla predetta delibera una parte della consistenza immobiliare dell'aeroporto di Ciampino, corrispondente a circa Ha. 56.50.00 in uso esclusivo e circa Ha. 72.35.00 in couso, è transitata dall'Aeronautica Militare all'Aviazione Civile in forza dei verbali redatti rispettivamente in data 13.02.1976, 12.01.1978 e 13.07.1990.

## CONSISTENZA IMMOBILI DA TRASFERIRE AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

La consistenza dell'immobile aeroportuale da trasferire nella disponibilità del "Demanio Aeronautico Civile", ai sensi dell'art. 693 del D.L.vo n. 151/2006, identificato con tratteggio rosso nell'allegata Planimetria Generale - Tavola "01", ha una superficie stimata in prima approssimazione pari ad Ha 165.00.00, compresa la consistenza degli immobili aeroportuali costituenti il sentiero di avvicinamento ed esclusa l'area evidenziata in velatura gialla e tratteggio rosso che, unitamente a quella riportata in velatura azzurra, rimane nella disponibilità del "Demanio Aeronautico Militare".

Dalla predetta consistenza sono, inoltre, esclusi i manufatti e le aree destinati all'espletamento dei servizi della navigazione aerea che al momento sono svolti dall'A.M. Gli stessi cespiti saranno trasferiti all'E.N.A.C. contestualmente al trasferimento dei servizi stessi.

## CONCESSIONI IN ATTO

Sugli immobili aeroportuali destinati al trasferimento all'Aviazione Civile non risultano attivate servitù e/o concessioni a favore di terzi.

---

## LIMITAZIONI AERONAUTICHE

Per l'aeroporto di Ciampino, risultano imposti vincoli per le limitazioni aeronautiche ai sensi della legge 4 febbraio 1963, n° 58, con i seguenti decreti:

**Determinazione delle caratteristiche aeroportuali**

D.M. 20.11.64 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 07.12.1964

D.M. 14.10.65 pubblicato sulla G.U. n. 279 del 09.11.1965

D.M. 13.06.66 pubblicato sulla G.U. n. 201 del 13.08.1966

D. I. 19.06.81 pubblicato sulla G.U. n. 229 del 21.08.1981

**Esecutività delle mappe**

D.M. 14.07.67 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 26.07.1967

D.M. 30.07.70 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 05.09.1970

D.M. 30.07.85 pubblicato sulla G.U. n. 231 del 01.10.1985

La validità dei richiamati decreti è stata poi confermata con il D.M. 20/04/2006 adottato dal Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 707 del D.L.vo n. 151/2006 in attuazione della revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, e pubblicato sulla G.U. n° 167 del 20.07.2006.

A seguito del cambio dello status giuridico dell'aeroporto di Ciampino, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) procederà all'applicazione (vincoli della proprietà privata) dell'art. 707 e seguenti del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e sue disposizioni correttive ed integrative introdotte dal richiamato D.L.vo n. 151/2006.

## SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

L'ENAV spa è designata quale fornitore dei Servizi di navigazione aerea in applicazione della normativa vigente. La presente disposizione produce effetto sul contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV spa relativo al periodo 2010-2012.
Successivamente al cambio di status l'Aeronautica militare mantiene la responsabilità della fornitura dei SNA fino al completamento del processo di trasferimento di dette responsabilità all'ENAV spa, da concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cambio status.
Nel periodo di riferimento sopraindicato, l'Aeronautica Militare continuerà a garantire la fornitura dei SNA mantenendo nei confronti dell'Aviazione civile livelli capacitivi e tecnologici commisurati alle risorse umane ed alle risorse finanziarie disponibili per la specifica funzione di "Assistenza al volo per il traffico aereo civile"(1)

*(1)"Assistenza al volo per il traffico aereo civile" è la denominazione del programma iscritto nelle "funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare", nell'area di programmazione finanziaria dei settori investimento ed esercizio "spese vincolate a leggi-spese per funzioni esterne" del bilancio ordinario del Ministero della Difesa.*

## INTERVENTI DERIVANTI DAL CAMBIO DI STATUS

In attuazione del trasferimento dei beni demaniali militari dell'aeroporto di Ciampino è necessaria la realizzazione di alcuni interventi, i cui costi saranno a carico della Società di Gestione per conto ENAC e che saranno individuati in un programma di dettaglio condiviso dall'A.M. ed dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), successivamente al cambio di status (quali, ad esempio: la separazione fisica fra le aree di rispettivo reciproco interesse del sedime aeroportuale, spostamento/separazione dei sottoservizi, ecc...).

## CONDIZIONI ED ADEMPIMENTI

Il trasferimento ed il possesso dei beni immobili avviene nello stato di fatto e di diritto in cui questi si trovano, compresi gli eventuali accolli di oneri per tasse, contributi fondiari e consortili, ecc.... .

L'assegnazione in uso gratuito dei beni del "Demanio Militare Aeronautico" in oggetto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello specifico decreto, con il quale l'aeroporto di Ciampino assume lo status giuridico di "*aeroporto civile dello Stato*".

Con successivo specifico "*verbale di ricognizione*" verrà definita l'esatta identificazione catastale e consistenza dell'immobile aeroportuale d'interesse dell'Aviazione Civile, mediante un elaborato tecnico di rilievo e di frazionamento eseguito da tecnici abilitati, su indicazioni congiuntamente fornite dalle parti interessate (Agenzia Demanio, GenioDife, E.N.A.C.).

Con ulteriori atti, fra i soggetti istituzionali interessati, saranno concordate e disciplinate le modalità di attuazione conseguenti alla modifica dell'assetto patrimoniale del cespite demaniale in oggetto; tali modalità di attuazione disciplineranno anche il mantenimento in esercizio dei sottoservizi presenti all'interno dell'immobile aeroportuale.

Conseguentemente alla su indicata ricognizione, che potrà intervenire su più fasi ove giustificata da impedimenti tecnici/amministrativi, l'aliquota di immobile aeroportuale destinata al "*Demanio Aeronautico Civile*" sarà volturata a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti (Aviazione Civile).

L'aliquota di immobile aeroportuale evidenziata in velatura gialla e tratteggio rosso nella planimetria allegata , potrà transitare nella disponibilità dell'Aviazione Civile previa rilocazione delle funzioni ivi svolte dall'Amministrazione Difesa a cura e spese dell'E.N.A.C./Società di Gestione (AdR)". La manifestazione d'interesse da parte di E.N.A.C. dovrà essere confermata entro il 31/12/2015, termine oltre il quale l'A.D. si riterrà libera da ogni vincolo futuro sulla gestione dell'immobile.

I manufatti identificati con i nn° 23, 63, 76, 103, 105, 119, 129, 148, 149 e 155 di P.G. all'interno dell'area d'interesse A.C., evidenziati in velatura blu nella planimetria generale allegata, rimarranno in uso all'A.D. fino alla riallocazione delle relative funzioni in area aeroportuale d'interesse militare.

I manufatti identificati con i nn° 153, 154, 189 e 190 di P.G., evidenziati in velatura magenta all'interno dell'area d'interesse A.C. nella planimetria generale allegata, rimarranno in uso del C.S.I. fino all'eventuale riallocazione delle relative funzioni in area aeroportuale d'interesse militare, a cura e spese dell'E.N.A.C./AdR., con modalità da definire nell'ambito di un apposito Accordo di Programma tra l'Amministrazione Difesa ed E.N.A.C./Società di Gestione.

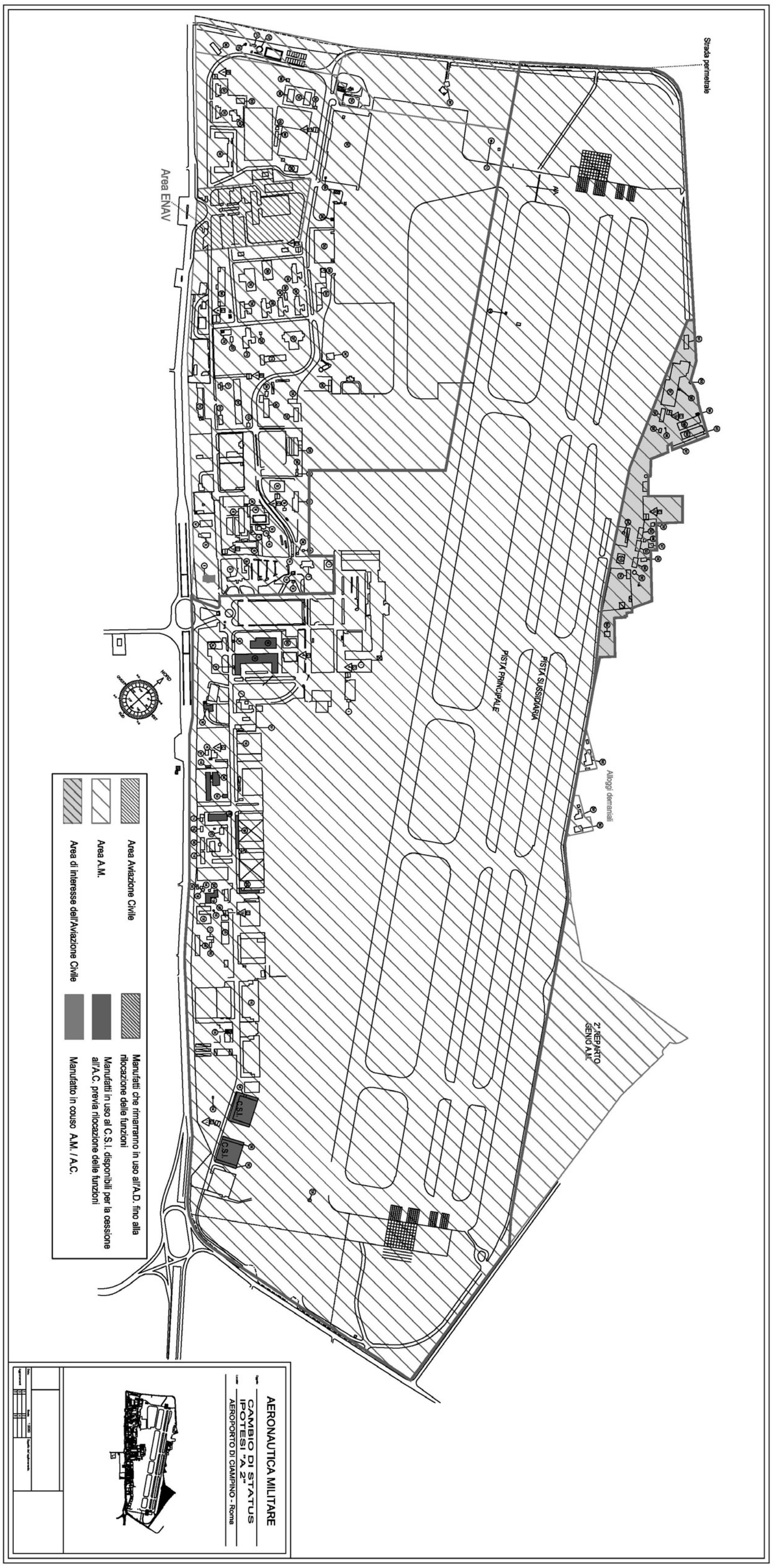
Il manufatto denominato "alloggi di servizio" identificato con il n° 09 di P.G., evidenziato con velatura arancione all'interno dell'area d'interesse militare, rimarrà in couso fra l'A.D. e l'E.N.A.C. fino alla riallocazione delle relative funzioni E.N.A.C. in area aeroportuale d'interesse A.C.

L'E.N.A.C./Società di Gestione (AdR), a fronte della permanenza in area militare dei Depositi Carburanti ad uso civile, si impegna a modificare ed ampliare a proprie spese la viabilità stradale a servizio degli stessi Depositi, conformemente a quanto riportato nello stralcio planimetrico posto in allegato "C" quale parte integrante del Verbale di Riunione del Tavolo Tecnico n.06 del 29.11.2011.
L'ENAC./Società di Gestione (AdR) si impegna inoltre ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della citata viabilità.

Con un apposito Accordo di Intesa a livello locale tra l'A.M. (Comando 31° Stormo) e l'E.N.A.C./Società di Gestione, verrà disciplinato l'utilizzo da parte dell'E.N.A.C./Società di Gestione (AdR) del Piazzale Sierra/Alfa e l'utilizzo da parte dell'Aeronautica Militare di due piazzole di stazionamento velivoli ubicate nel Piazzale Sierra/Bravo.

## ELABORATI GRAFICI

Si allegano i seguenti elaborati grafici:
- (Tavola 01) - Planimetria Generale dell'aeroporto (in scala adattata).-


Strada perimetrale
Area ENAV
PISTA PRINCIPALE
PISTA SUSSIDIARIA
Alloggi demaniali
2° REPARTO GENIO A.M.
C.S.I.
Area Aviazione Civile
Area A.M.
Area di interesse dell'Aviazione Civile
Manufatti che rimarranno in uso all'A.D. fino alla ricollocazione delle funzioni
Manufatti in uso al C.S.I. disponibili per la cessione all'A.C. previa ricollocazione delle funzioni
Manufatto in couso A.M. / A.C.
AERONAUTICA MILITARE
CAMBIO DI STATUS
IPOTESI "A 2"
AEROPORTO DI CIAMPINO - Roma

**13A04909**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2013.

**Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto in particolare l'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, che prevede l'istituzione di un Fondo di Garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale;

Esaminate la delibera n. 5-98 dell'11 gennaio 2013 e la delibera n. 2-110 del 9 maggio 2013 del Consiglio nazionale del notariato che modificano il regolamento di attuazione del citato Fondo di Garanzia;

Decreta:

Sono approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 5-98 e n. 2-110, rispettivamente dell'11 gennaio 2013 e del 9 maggio 2013, allegate al presente decreto che regolamentano il Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2013

*Il Ministro:* CANCELLIERI

---

ALLEGATO *1*

(*Omissis*).

*Delibera n. 5-98/11 gennaio 2013*

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con 17 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti

approva

con le modifiche comunicate, il Regolamento d'attuazione del Fondo di Garanzia (Allegato 2).

(*Omissis*).

---

ALLEGATO *2*

(*Omissis*).

*Delibera n. 2-110/9 maggio 2013*

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con 14 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti

approva

con le modifiche comunicate, il Regolamento d'attuazione del Fondo di Garanzia (Allegato 2).

(*Omissis*).

---

AVVERTENZA: *Il Regolamento del Fondo di Garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale sarà pubblicato esclusivamente sul sito Web del Ministero della giustizia.*

**13A05023**

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2013.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Promide 400», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 aprile 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 7 maggio 2013, con cui l'Impresa Ezcrop Ltd, con sede in Kinsealy co. Dublin, 15 st. Olave's Business Centre, Malhahide Road, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto Kerb Flo, ivi registrato al n. 13716 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Ltd, con sede legale in Latchmore Court, Brand Street (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Kerb Flo autorizzato in Italia al n. 7930 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettere a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Ezcrop Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Promide 400;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 gennaio 2017, all'Impresa Ezcrop Ltd, con sede in Kinsealy co. Dublin, il permesso n. 15826 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato PROMIDE 400, proveniente dal Regno Unito, ed ivi autorizzato al n. 13716 con la denominazione KERB FLO.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 0,5-1-1,5-3-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

# PROMIDE 400

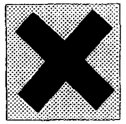
## ERBICIDA SELETTIVO

**per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero**

**FLOWABLE**

**Composizione di PROMIDE 400**

PROPIZAMIDE pura 35,09 % (400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**NOCIVO**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza..



**Pericoloso per l'ambiente**

**Titolare della registrazione:**
Dow AgroSciences Ltd – Latchmore Court, Brand Street (UK)

**Numero di registrazione:** 13716

**Importato dal Regno Unito da:**
EZCROP Ltd., 15 St. Olave's Business Centre, Malahide Road, Kinsealy Co. Dublin (Ireland) – Tel. +353 1 845 5045

**Officina di riconfezionamento e rietichettatura:**
Micromix Plant Health Ltd. – Coachgap Lane, Nottingham (UK)

**Distribuito da:**
COLIA trade S.r.l. – Via G Sismondi, 53 – 20133 Milano
Tel. 02 45489143

Registrazione n. 15826/IP del 28/05/2013

**Contenuto Netto:** Litri 0,5 – 1 – 1,5 - 3 – 5 - 10

**Partita n.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non far pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. Terapia Sintomatica
**Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

**INFESTANTI CONTROLLATE**
**Infestanti sensibili:** Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Piantaggine (Plantago spp.), *Poligono persicaria* (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

**Infestanti mediamente sensibili:** Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

**USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
Generalità
Il **PROMIDE 400** è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il **PROMIDE 400** prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili estivi il **PROMIDE 400** è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il **PROMIDE 400** risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600- 800 litri di acqua per ha. Il **PROMIDE 400** è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

**DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO**
**Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella):** alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o dal trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

**Medica:** alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

**Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino):** alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

**Barbabietola da zucchero:** alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha, a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

**Carciofo :** alla dose di 3,5-4,0 l/ha in **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

**Vite:** alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

**Melo-Pero:** alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

**Su tutte le colture PROMIDE 400 può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.**

**COMPATIBILITÀ**
Il **PROMIDE 400** va impiegato da solo.

**FITOTOSSICITÀ**
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del **PROMIDE 400** e la successiva semina di colture sensibili.

**a)** Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
**b)** Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
**c)** Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

**ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato**

Per EMERGENZA MEDICA contattare : CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI) ; 0039 02 66101029 (24h)
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare : 0039-335-6979115 (24h)
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28/05/2013

13A04964

DECRETO 28 maggio 2013.

**Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Coliaflix», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 dicembre 2012, con cui l'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano, via G. Sismondi 53, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto BRODWAY STAR, ivi registrato al n. 14319 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Limited, con sede legale in Hertfordshire (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento FLORAMIX autorizzato in Italia al n. 13387 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Colia Trade Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome COLIAFLIX;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano, il permesso n. 15825 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato COLIAFLIX, proveniente dal Regno Unito, ed ivi autorizzato al n. 14319 con la denominazione BROADWAY STAR.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da Kg 0,265-0,530-1,060.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dar Regni Unito, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

# COLIAFLIX

**Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, efficace contro infestanti graminacee e dicotiledoni**

**GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)**

Partita n.

**Composizione di COLIAFLIX:**

| | |
|---|---|
| Pyroxsulam | g 70,8 |
| Florasulam | g 14,2 |
| Cloquintocet mexyl (antidoto agronomico) | g 70,8 |
| Coformulanti q.b. a | g 100 |



**IRRITANTE**



**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e de bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare della registrazione:**
Dow AgroSciences Limited – Latchmore Court, Brand Street, Hitchin, Hertfordshire (UK)

**Registrazione n.** 14319

**Importato dal Regno Unito da:**
COLIA trade S.r.l. – Via G Sismondi, 53 – 20133 Milano – Tel. 02 45489143

**Officine di riconfezionamento e rietichettatura**
Denka International B.V. – Barneveld (NL)
Micromix Plant Health Ltd. – Coachgap Lane, Nottingham (UK)

Registrazione n. 15825/IP del 28/05/2013

**Contenuto Netto:** kg 0,265-0,530-1,060

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 5 m. da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente.
**Consultare un Centro Antiveleni**

**MODALITA' D'AZIONE**
COLIAFLIX è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza, assorbito da foglie e radici. L'erbicida viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema nei meristemi delle piante ed agisce come inibitore dell'enzima acetolattato sintasi (ALS). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana

**USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO**
COLIAFLIX è un erbicida sistemico di post-emergenza selettivo per **frumento tenero e frumento duro**, efficace contro specie infestanti monocotiledoni e dicotiledoni

**INFESTANTI CONTROLLATE**
**Infestanti sensibili:** attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco peloso (*Bromus mollis*), gallio coriandolino (*Galium tricornutum*), loglio (*Lolium spp.*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), veccia dolce (*Vicia sativa*), veronica (*Veronica spp.*), viola dei campi (*Viola arvensis*).

**Infestanti mediamente sensibili:** avena (*Avena spp.*), papavero (*Papaver rhoeas*), correggiola (*Polygonum aviculare*), forasacco (*Bromus spp.* diverse da *B. mollis*), scagliola (*Phalaris spp.*).

**DOSE D'IMPIEGO: 265 grammi per ettaro**

**EPOCA D'IMPIEGO**
COLIAFLIX può essere applicato dallo stadio di inizio accestimento al secondo nodo del cereale. In periodi piovosi o di freddo intenso evitare di applicare il prodotto prima della fase di pieno accestimento della coltura. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita (in particolare per avena e scagliola applicare non oltre la fase di inizio accestimento).
Note: Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale.

**MODALITA' DI APPLICAZIONE**
E' possibile utilizzare COLIAFLIX con il bagnante CODACIDE alle dosi indicate in etichetta. Prima di eseguire l'applicazione assicurarsi che l'attrezzatura sia in buone condizioni, efficiente e sia stata calibrata secondo le indicazioni del costruttore.
Il trattamento è da eseguire utilizzando 100 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Il volume inferiore è da utilizzare solo su coltura ancora aperta ed infestanti piccole.
Versare COLIAFLIX lentamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, con l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed aggiungere l'eventuale bagnante alla fine, con l'agitatore in movimento. Nel corso del trattamento mantenere in funzione l'agitatore anche durante eventuali soste con irroratrice chiusa. Qualora l'irroratrice sia dotata di premiscelatore, utilizzare il sistema venturi di aspirazione in botte (meglio conosciuto come "aspira-prodotti").
Note: La pioggia caduta dopo un'ora dall'applicazione non compromette l'efficacia del prodotto.

**COLTURE IN SUCCESSIONE**
In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con COLIAMIX, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

**DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELA COLTURA**
In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo e graminacee dopo sei settimane dall'applicazione, avendo cura di effettuare un'aratura prima della semina.

**COMPATIBILITA'**
Per evitare danni alla coltura, non utilizzare COLIAFLIX in miscela con:
a) Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).
b) Insetticidi fosforganici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni)

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

**FITOTOSSICITA':** Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con le colture agricole, orticole, vivai e giardini, anche sotto forma di deriva portata dal vento

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28/05/2013*

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dar Regni Unito, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

**LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE**
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1. Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2. Riempire un terzo della botte con una soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3. Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4. Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

**GESTIONE DELLA RESISTENZA**
L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile utilizzare un programma di diserbo con diversi meccanismi d'azione e di utilizzare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole ed in attiva crescita, evitando le condizioni sfavorevoli (freddo, siccità, ristagno, ecc.). COLIAFLIX è un inibitore dell'ALS (acetolattato sintasi). Il prodotto non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad altri erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione. E' possibile miscelare COLIAFLIX con altri prodotti con meccanismo d'azione ALS per allargarne lo spettro d'azione. In presenza di infestanti a ridotta sensibilità raccomandiamo di miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione.

**Intervallo di sicurezza:** non richiesto

**ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato**

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,**
contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,
contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28/05/2013*

**13A04965**

DECRETO 29 maggio 2013.

**Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009.**

## IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio:

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva zolfo riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali è compresa la sostanza attiva zolfo, componenti i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009 che ha stabilito la presentazione entro il 30 giugno 2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva zolfo o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto altresì l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° luglio 2012;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo, revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 11 dicembre 2009 fissa al 30 giugno 2013 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2012, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2012 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2012 per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2013

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **zolfo**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009.

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | Sostanze attive componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13040 | ZOLFO AFEPASA 80 WP | 28/05/2009 | Afepasa Azufrera y Fertilizantes Pallares S.A. | zolfo |
| 2. | 12209 | NIK COMBI | 21/03/2006 | Agrimix S.r.l. | zolfo tebuconazole |
| 3. | 11633 | AG SULFUR | 21/03/2006 | Agrimport S.p.A. | zolfo |
| 4. | 5096 | PRIMOSOL BAGNABILE 90 | 29/11/1982 | Agriplant S.r.l. | zolfo |
| 5. | 6658 | ZOLVIS FLOW 834 | 08/04/1986 | Agrostulln GmbH | zolfo |
| 6. | 13898 | SUBLIM WG | 08/08/2007 | Agrowin Biosciences S.r.l. | zolfo |
| 7. | 5719 | ROVRASULF | 27/01/1984 | Basf Italia S.r.l. | zolfo iprodione |
| 8. | 2449 | ZOLFO BAGNABILE BAYER | 12/02/1977 | Bayer Cropscience S.r.l. | zolfo |
| 9. | 4491 | ZOLFO WG BAYER | 08/10/1981 | Bayer Cropscience S.r.l. | zolfo |
| 10. | 6263 | BAYFIDAN COMBI PB | 15/02/1985 | Bayer Cropscience S.r.l. | zolfo triadimenol |
| 11. | 9743 | FOLICUR COMBI | 09/09/1998 | Bayer Cropscience S.r.l. | zolfo tebuconazole |
| 12. | 12908 | SUMMIT COMBI | 09/01/2006 | Bayer Cropscience S.r.l. | zolfo triadimenol |
| 13. | 13869 | SPARTA COMBI | 03/04/2008 | Cheminova Agro Italia S.r.l. | zolfo tebuconazole |
| 14. | 11459 | FUNGISULF | 09/10/2002 | Chimigroup S.r.l. | zolfo |
| 15. | 10896 | THIOLAC DF | 20/04/2001 | Field Farm S.r.l. | zolfo |
| 16. | 11827 | SCUDEX COMBI | 30/09/2003 | Gowan Italia S.p.A. | zolfo penconazole |
| 17. | 4149 | MISOL | 15/12/1980 | Guaber S.r.l. | zolfo |
| 18. | 4306 | BAZOL C | 01/04/1981 | Guaber S.r.l. | zolfo |
| 19. | 7466 | ZOLFITAN | 14/04/1988 | Guaber S.r.l. | zolfo |
| 20. | 8027 | ZOLFO GEL | 16/03/1992 | Guaber S.r.l. | zolfo |
| 21. | 4601 | SOLFIREN 80 | 30/12/1981 | Ital-Agro S.r.l. | zolfo |
| 22. | 8141 | ZIBOR | 30/12/1992 | Ital-Agro S.r.l. | zolfo |
| 23. | 4356 | MICROTIOL 90 | 19/05/1981 | Kollant S.r.l. | zolfo |
| 24. | 5102 | ZOLFO AZF | 29/11/1982 | Kollant S.r.l. | zolfo |
| 25. | 4809 | LABIOTOX 90 | 21/05/1982 | Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l. | zolfo |
| 26 | 5119 | ZOLFO FLOR PB 90 | 29/11/1982 | Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l. | zolfo |

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | Sostanze attive componenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 12947 | DEDALUS COMBI G | 26/02/2009 | Makhteshim Agan Italia S.r.l. | zolfo<br>tebuconazole |
| 28. | 15042 | SCUDEX DUO | 27/01/2012 | Makhteshim Agan Italia S.r.l. | zolfo<br>tebuconazole |
| 29. | 14110 | DEDALUS ZETA CASA GIARDINO | 09/12/2010 | Makhteshim Chemical Works Ltd | zolfo<br>tebuconazole |
| 30. | 5693 | ZOLFO FIELD 90 | 12/01/1984 | New Agri S.r.l. | zolfo |
| 31. | 11380 | TIOFOL WG | 25/06/2002 | New Agri S.r.l. | zolfo |
| 32. | 14233 | AGHIR - CB | 06/06/2008 | Prochimag Italia S.r.l. | zolfo<br>penconazole |
| 33. | 13196 | ZOLFO MARCA FLORISTELLA 80% | 11/03/2009 | S.A.I.M. Miniere di zolfo S.r.l. | zolfo |
| 34. | 11071 | WIND COMBI | 09/11/2001 | Sivam S.p.A. | zolfo<br>penconazole |
| 35. | 13162 | ZOLFRAM 96-1,5 | 30/03/2006 | So.Chi.Med. S.r.l. | zolfo<br>rame ossicloruro |
| 36. | 6523 | ZOLFO BAGNABILE 90% | 03/10/1985 | Solfochimica S.r.l. | zolfo |
| 37. | 7028 | ZOLFO RAMATO 96-1,5 | 26/03/1987 | Solfochimica S.r.l. | zolfo<br>rame ossicloruro |
| 38. | 11784 | MICOSOL GOLD | 16/01/2004 | Syngenta Crop Protection S.p.A. | zolfo<br>penconazole |
| 39. | 13331 | OMNEX COMBI | 02/10/2006 | Syngenta Crop Protection S.p.A. | zolfo<br>penconazole |
| 40. | 11305 | SULFY 80 | 07/05/2002 | Zapi Industrie Chimiche s.p.a. | zolfo |
| 41. | 11819 | ACUPRIZOLFO | 26/10/2005 | Zolfi Ventilati Mannino S.p.A. | zolfo<br>mancozeb |
| 42. | 11820 | TIOBLU | 26/10/2005 | Zolfi Ventilati Mannino S.p.A. | zolfo<br>rame ossicloruro<br>mancozeb |

**13A04983**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2013.

**Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto 13 marzo 2013, n. 92.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 92, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze del settore;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 24 milioni di euro, per investimenti finalizzati all'obiettivo di proseguire con il processo di razionalizzazione e strutturazione delle imprese di autotrasporto favorendo, inoltre, gli investimenti volti all'acquisizione di veicoli innovativi, dotati di tecnologia anti inquinamento euro VI, a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica, demandandone la disciplina ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da erogarsi nel quadro del Regolamento (CE) n. 800/2008;

Considerato che lo stesso art. 1, comma 1, lettera *e)*, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle aree d'intervento e la ripartizione delle risorse fra di esse;

Visto il Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)* e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, pubblicato nella G.U.C.E. L 188/1 del 18 luglio 2009;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli incentivi finanziari di cui al punto precedente non devono superare il costo supplementare («sovra costo») dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I del Regolamento 595/2009, compresi i costi d'installazione sul veicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ed in particolare gli articoli da 3 a 9, la sezione 4 (Aiuti per la tutela ambientale), nonché l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Ritenuto, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, di fare riferimento in via generale al «sovra costo» necessario per acquisire beni capitali più evoluti da un punto di vista tecnologico ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento, allo scenario «controfattuale» nel significato attribuito dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Ritenuto, di dover prevedere, in un unico contesto, la concreta destinazione e le modalità di erogazione della somma complessiva di 24 milioni di euro, a valere sul capitolo 7420 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a norma del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione, nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati:

*a)* Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto;

*b)* Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria $O_4$ di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»;

*c)* Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;

*d)* Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo;

*e)* Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione.

2. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008.

3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sarà verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, né sarà dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.

## Art. 2.

*Beneficiari, costi ammissibili e intensità d'aiuto*

1. Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. Relativamente agli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 31 dicembre 2013. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo è pari ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5.

3. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sa-

rebbero determinate a sostenere tali costi. L'intensità d'aiuto è determinata al 20% dell'intero costo di acquisizione, salvo quanto previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* il contributo è aumentato al 25% del costo se il nuovo mezzo è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «EBS», di sistemi di controllo elettronico della stabilità. Gli investimenti sono finanziabili purché conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre 2013.

5. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, l'intensità d'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale, giusta quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. Gli investimenti di cui al presente comma sono finanziabili purché conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 31 dicembre 2013.

6. Le intensità d'aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda, del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si richiama l'allegato I del regolamento (CE) 800/2008, intitolato «definizione di PMI».

7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare l'1,5% del contributo totale stanziato per quanto riguarda gli investimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, nonché il 2,5% per tutti gli altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie alla data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Art. 3.

*Termini di proposizione delle domande e requisiti*

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del Codice civile, ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

*a)* ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*b)* sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*c)* legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*d)* codice fiscale;

*e)* indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*f)* firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

*g)* numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi, per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

*h)* numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate;

*i)* iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

2. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullità, tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuta realizzazione dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata e la data di consegna a mano.

3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, dovranno allegare alla domanda, unitamente alle fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera *e)*, copia dell'atto di aggregazione da cui risulti la finalità perse-

guita ed i costi di costituzione sostenuti. Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera *a)* e *b)*, inoltre è sufficiente indicare il numero di targa del veicolo, rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via provvisoria, indicare il numero di protocollo apposto dall'Ufficio motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata, ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa.

4. Nel caso che una singola impresa effettui acquisti dilazionati nel tempo, è ammessa la presentazione di più domande una volta concretizzatisi l'acquisto. In tal caso l'impresa potrà presentare, successivamente alla prima domanda (allegato 1), anche una o più domande in modalità semplificata compilando il modello di domanda semplificata (allegato 2). A tal fine l'impresa dovrà dichiarare di volersi avvalere di tale facoltà già all'atto di compilazione della domanda iniziale. In mancanza non saranno prese in considerazione domande semplificate successive alla prima.

Art. 4.

*Attività istruttoria*

1. L'Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in apposita graduatoria, secondo l'ordine di spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e ne dà comunicazione all'impresa.

2. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili, la domanda non viene esaminata.

3. L'Amministrazione, qualora in esito ad una prima fase istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, può richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal beneficio con provvedimento motivato.

4. Le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 3).

5. L'erogazione dei contributi avviene unicamente con contributo diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro.

6. Con decreto dirigenziale è nominata la Commissione per l'istruttoria delle domande presentate, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segretario.

7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, e redige la graduatoria in funzione della data di trasmissione delle domande come definita all'art. 1, comma 3 ed all'art. 3, comma 2.

8. Nel caso in cui, nell'ultimo posto utile della graduatoria risultino presenti due o più imprese, il contributo viene ridotto proporzionalmente fra queste stesse imprese.

Art. 5.

*Verifiche e controlli*

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

Roma, 21 marzo 2013

*Il Vice Ministro:* CIACCIA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2013*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 66*

**ALLEGATO 1**

**Modello di domanda da compilare in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano, entro il 31 gennaio 2014.**

**DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI**
**di cui al D.M. ..........**
**( incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci)**

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

**Sezione 1** **Dati del richiedente**

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________________ ( Prov. _______ )

in data ____/ ____ / _____ e residente in ______________________________

( Prov. _______ ) Via ______________________________ n. ______

c.a.p.________________Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□ □

nella qualità di legale rappresentante

dell'Impresa di autotrasporto ______________________________

con sede in ______________________________ ( Prov. _______ )

Via ______________________________ n. _______ c.a.p. ________________

recapito telefonico ________ / ________________ Fax. ________ /________________

e-mail (posta elettronica certificata) ______________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di ______________________________ al num. ________________ dal ____/ ____ / ______ alla data odierna;

iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, al n. ______________________________

partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ con num. ____________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività ______________________________

**Coordinate bancarie del soggetto cui erogare il contributo**

Presso l'istituto di credito________________Agenzia______________________________

codice ABI □□□□□ codice CAB □□□□□

codice IBAN □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

**Sezione 1/b DOMANDA in forma semplificata ex art. 3, comma 4 del D.M.**
**Il sottoscritto, come identificato nella sezione 1/a, intende avvalersi della facoltà di presentare domanda ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM.**
**A tal fine dichiara che alla data del_____________ sono stati acquisiti o realizzati gli investimenti parziali specificati alla sezione 2, e di essere a conoscenza di dover presentare ulteriori istanze in modalità semplificata entro il termine del 31 gennaio 2014, compilando la sezione 3 del presente schema di domanda.**

**Sezione 2**

## CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

## DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- Che giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere successivamente alla data di pubblicazione del D.M., anche se avviati in data anteriore;
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;

- **di avere realizzato le iniziative, e gli investimenti di seguito specificati con i relativi costi (barrare la casella che interessa):**

a) ☐ acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi pesanti di ultima generazione, conformi alla soglia anti-inquinamento euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto

**costo sostenuto**____________________________________________

b) ☐ acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata "EBS"

**costo sostenuto**____________________________________________

c) ☐ acquisizione di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto), nonché dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave)

**costo sostenuto**______________________________

d) ☐ Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

**costo sostenuto**______________________________

e) ☐ investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore della logistica delle merci

**costo sostenuto**______________________________

Che intende avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI
A tal fine allega una dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato.

Valore del contributo richiesto (da calcolarsi in base ai criteri di cui all'art. 2, commi 3, 4, 5).

______________________________

A tal fine, allega:

- copia del/dei contratti
- Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a), la carta di circolazione rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via provvisoria, copia della domanda di immatricolazione presentata (ovvero comunicando il numero di protocollo apposto dall'UMC sulla richiesta di immatricolazione).
- nel caso si chieda la maggiorazione per le PMI dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato;
- Fattura recante l'indicazione dei costi;
- Ogni ulteriore documento recante l'indicazione delle caratteristiche tecniche del bene acquistato

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (si avverte che le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento non potranno imputarsi all'Amministrazione) .

firma del legale rappresentante[2]
dell'impresa di autotrasporto

_Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

________________________

[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

**ALLEGATO 2**

**Modello di domanda semplificata da compilare in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano, entro il 31 gennaio 2014.**

# DOMANDA SEMPLIFICATA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI di cui al D.M. ..........

**( incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci)**

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

**DOMANDA in forma semplificata ex art. 3, comma 4 del D.M.**

**Il sottoscritto (cognome e nome)**

**Cod. Fisc.** □□□□□□□□□□□□□□□□

**nella qualità di legale rappresentante**

**dell'Impresa** ____________________

**con sede in** ____________________ **( Prov.** _______ **)**

**Via** ____________________ **n.** ________ **c.a.p.** ____________

**recapito telefonico** _______ / ____________ **Fax.** _______ / ____________

**e-mail** (posta elettronica certificata) ____________ **iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di** ____________ **al num.** ____________ **dal** ___/___/_____ **alla data odierna;**

**iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, al n.** ____________

**partita IVA** □□□□□□□□□□□ **Cod. Fisc.** □□□□□□□□□□□□□□□□

**iscritta alla C.C.I.A.A. di** ____________ **con num.** ____________

**dal** ___/___/____ **codice attività** ____________

**come meglio identificata nella domanda presentata tramite raccomandata AR, ovvero consegna a mano, in data** ____________, **allegata alla presente, avendo richiesto di volersi avvalere della facoltà di presentare domanda in modalità semplificata ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM, dichiara di aver posto in essere ulteriori investimenti concernenti una delle seguenti aree (**barrare la casella che interessa**), unitamente al costo sostenuto (al netto di quanto già dichiarato nella domanda iniziale:**

☐ **acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi pesanti di ultima generazione, conformi alla soglia anti-inquinamento euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate – costo sostenuto**

| € |
|---|

☐ **acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età – costo sostenuto**

| € |
|---|

☐ **Acquisizione di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario;**
**– costo sostenuto**

| € |
|---|

☐ **Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali – costo sostenuto**

| € |
|---|

☐ **investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore della logistica – costo sostenuto**

| € |
|---|

**A tal fine allega idonea documentazione (fatture, contratti, ecc.)**

## CHIEDE

**L'ammissione al contributo con riferimento alla/alle acquisizioni parziali sopra riportate che devono intendersi come fasi successive dell'investimento dichiarato nella domanda iniziale.**

## S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (si avverte che le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento non potranno imputarsi all'Amministrazione).

firma del legale rappresentante
dell'impresa di autotrasporto[1]

______________________

[1] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

**ATO 3**

**Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre2000, n. 445**

**del richiedente**

ottosc… ______________________________

____________ il __________

…uente in ____________________ (prov.________ )

a ______________________________ n.______

a.p._____ Codice fiscale ____________________

artita IVA ____________________

lella qualità di legale rappresentante di dell'impresa ____________________

on sede in ____________________ via ____________________

n.______ c.a.p._____ recapito telefonico ___________ e-mail __________

- al fine di usufruire degli incentivi dichiarati ammissibili nel corso dell'esercizio finanziario 2013;
- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

**DICHIARA**

[ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" ]
**di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.**

firma del legale rappresentante [1]

____________________

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

**13A04907**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2013.

**Iscrizione della denominazione «Salmerino del Trentino» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 474/2013 della Commissione del 7 maggio 2013, la denominazione «Salmerino del Trentino» riferita alla categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati» è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Salmerino del Trentino», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Salmerino del Trentino», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 474/2013 del 7 maggio 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salmerino del Trentino», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 maggio 2013

*Il direttore generale:* VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salmerino del trentino»

Art. 1.
*Denominazione del prodotto*

La denominazione di origine protetta «IGP - Salmerino del Trentino» è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
*Descrizione del prodotto*

*1. Le specie*

La «IGP - Salmerino del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie salmerino alpino Salvelinus alpinus L.

*2. Caratteristiche morfologiche*

All'atto dell'immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco.

L'Indice di Corposità (Condition Factor), deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,10 per pesci fino a 400 grammi ed entro 1,20 per pesci oltre i 400 grammi. L'Indice di Corposità è definito come (massa)x100/(lunghezza)3, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

*3. Caratteristiche chimico-fisiche*

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

*4. Caratteristiche organolettiche*

La carne del «Salmerino Del Trentino» IGP si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 μg/Kg.

Art. 3.
*Zona di produzione*

La zona di produzione della IGP «Salmerino del Trentino» comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4.
*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodi di ottenimento*

*1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione*

Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, salmerino adulto e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

*2. Allevamento*

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata. In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

*a)* la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;

*b)* l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

| Nemero ricambi giornalieri dell'acqua | Densità massima di allevamento in kg/m$^3$) |
|---|---|
| Da 2 a 6 | 25 |
| Da 6 a 10 | 30 |
| più di 10 | 40 |

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente. Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP «Salmerino del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:

1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici

2. semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli

3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici.

4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici.

5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli.

6. farina di alghe marine e derivati.

7. prodotti a base di sangue di non ruminanti.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide astaxantina e/o carotenoidi di origine naturale.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

| Temperatura dell'acqua (in C°) | Numero minimo di giorni di digiuno |
|---|---|
| 0 a 5,5 | 6 |
| da 5,6 a 8,5 | 5 |
| da 8,6 a 12 | 4 |
| più di 12 | 3 |

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono eviscerati, filettati e rifilati.

*4. Confezionamento*

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono posti in vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 170g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 80g.

Art. 6.

*Elementi Che Comprovano Il Legame Con L'ambiente*

Le caratteristiche principali del "Salmerino del Trentino" sono l'Indice di Corposità molto ridotto, il livello contenuto in grassi e le caratteristiche gustative della carne dal sapore delicato, con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, priva del retrogusto di fango. Queste qualità sono influenzate dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche della zona delimitata.

L'elemento principale che determina queste qualità è l'acqua abbondante che proviene dai nevai e ghiacciai perenni, con elevato grado di ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 10 °C da novembre a marzo).

Il territorio deriva dalla sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici della zona delimitata.

La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo dei salmerini. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

Alle testate dei bacini idrografici è infatti frequente la presenza di laghetti di circo di origine glaciale, spesso collocati al di sopra del limite della vegetazione, popolati dai salmerini alpini. Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, quali frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e le temperature, fresche anche nel periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le caratteristiche chimico-fisiche di cui all'art.2 e quelle organolettiche che derivano direttamente da queste, sono parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe, in quanto solo all'interno della zona si

vengono a trovare quelle condizioni geomorfologiche e climatiche che permettono l'ottenimento della IGP «Salmerino del Trentino» con i parametri qualitativi superiori.

I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano una crescita lenta. Il lento accrescimento fa si che si impieghino anche fino a 28 mesi per arrivare ad una pezzatura commerciale di 350 g. Questa caratteristica se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta la qualità delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e limitato contenuto in lipidi).

Inoltre, le buone caratteristiche delle acque trentine, rendono difficile lo sviluppo nei fiumi e nei torrenti di microalghe indesiderate e dei loro metaboliti, come la geosmina, che assimilata a livello branchiale è responsabile del sapore di fango delle carni.

La maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua e quindi il mantenimento delle condizioni ottimali di crescita e sviluppo.

La vocazione della zona delimitata all'allevamento dei salmerini ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione, nel 1879, dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, il quale aveva la finalità di diffondere nella provincia di Trento la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota e salmerino. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, che ha avuto un ruolo importante nel rilancio della pescicoltura provinciale. Attorno all'allevamento dei salmerini, nella zona delimitata si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le pescicolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, che sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.

La denominazione «Salmerino del Trentino» è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette e materiale pubblicitario.

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74, 36016 THIENE (VI), tel. 0445 313011 fax 0445 313070.

Art. 8.

*Etichettatura*

Il prodotto è posto in vendita confezionato.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione «Indicazione Geografica Protetta» o la sigla «I.G.P.».

Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per il «Salmerino del Trentino» deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.







Paletta cromatica del marchio multicolore:

| PMS 308 | | PMS 3145 | | PMS 368 | | PMS 2925 | | PMS 2728 | | PMS 382 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C100 | R0 | C100 | R0 | C57 | R131 | C85 | R0 | C96 | R0 | C29 | R203 |
| M5 | G99 | M0 | G130 | M0 | G184 | M24 | G146 | M69 | G83 | M0 | G211 |
| Y0 | B144 | Y19 | B164 | Y100 | B26 | Y0 | B208 | Y0 | B159 | Y100 | [illegible] |
| K47 | | K23 | | K0 | | K0 | | K0 | | K0 | |

13A04911

DECRETO 24 maggio 2013.

**Autorizzazione al laboratorio «Conal S.r.l.», in Cabiate al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 22 maggio 2013 dal laboratorio Conal S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 giugno 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Conal S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è Alessandro Borgonovo.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 maggio 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Conal S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2013

*Il direttore generale:* VACCARI

ALLEGATO

| **Denominazione della prova** | **Norma / metodo** |
|---|---|
| Acidi grassi liberi - Metodo a freddo (Acidità) (0,1÷10 %) | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 21/06/2007 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto ((- 0,01 )÷ (+ 3,00)) | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX (esluso paragrafo 5.4) + Reg. CEE 183/1993 |
| Numero di perossidi (1 ÷ 50 meq O2/kg) | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |

13A04955

DECRETO 24 maggio 2013.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biopat S.r.l.», in Sant'Angelo a Cupolo al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 22 giugno 2009 con il quale il laboratorio Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), piazza Piano n. 1, Perrillo è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 maggio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

Al laboratorio Biopat S.r.l., ubicato in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), piazza Piano n. 1, Perrillo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biopat S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2013

*Il direttore generale:* VACCARI

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità totale | OIV MA-AS313-01-R2009 |
| Acidità volatile | OIV MA-AS313-02-R2009 |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV MA-AS312-01A-R2009 |
| Estratto secco totale | OIV MA-AS2-03B-R2009 |

13A04956

DECRETO 27 maggio 2013.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert. Srl», in Napoli ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», registrata in ambito Unione europea.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI
DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 1238 dell'11 dicembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 19 giugno 2010, con il quale l'organismo "Is.Me.Cert. Srl" con sede in Napoli, C.so Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 maggio 2010;

Considerato che il "Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 maggio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Is.Me.Cert. Srl" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Is.Me.Cert. Srl" con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 6, con decreto 27 maggio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio", registrata con il regolamento (UE) n. 1238 dell'11 dicembre 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 27 maggio 2013

*Il direttore generale:* LA TORRE

**13A04904**

DECRETO 27 maggio 2013.

**Rinnovo della designazione «ASSAM – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche», in Osimo quale autorità pubblica, incaricata ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 509/2006;

Visto l'articolo 25, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 sono automaticamente iscritte nel «registro delle specialità tradizionali garantite» di cui all'articolo 22 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (UE) n.97 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite» di cui all'art.8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.509/2006;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.38 del 16 febbraio 2010, relativo alla «approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.142 del 21 giugno 2010, con il quale «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con sede in Osimo, Via dell'Industria n. 1, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo per il prodotto STG «Pizza Napoletana», registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 maggio 2010, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Vista l'istanza presentata in data 27 maggio 2013 da «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche», intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli per il prodotto STG «Pizza Napoletana»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo della designazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La designazione rilasciata ad «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» con sede in Osimo, Via dell'Industria n.1, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n.1151/20012 per il prodotto STG «Pizza Napoletana», registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n n.97 della Commissione del 4 febbraio 2010, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della designazione «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 27 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 27 maggio 2013

*Il direttore generale:* LA TORRE

**13A04910**

DECRETO 28 maggio 2013.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biomil S.r.l.», in Livorno al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-

nazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 22 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012 con il quale il laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via M. Mastacchi n. 203, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 maggio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biomil S.r.l., ubicato in Livorno, via M. Mastacchi n. 203, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biomil S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

*Il direttore generale:* VACCARI

ALLEGATO

| **Denominazione della prova** | **Norma / metodo** |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE 2568/1991 allegato III |

13A05016

DECRETO 16 maggio 2013.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta, in Verona a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2036 della Commissione del 17 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 275 del 18 ottobre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa";

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- n. 65 del 19 marzo 2007, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa";

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- n. 106 dell'8 maggio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa"";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato, CSQA Certificazioni, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto del 12 marzo 2007 e rinnovato con decreto del 20 aprile 2010 al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta, con sede in Verona, Viale del Lavoro n. 52, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Veneto Valpolicella – Veneto Euganei e Berici – Veneto del Grappa".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 marzo 2007 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2013

*Il direttore generale:* VACCARI

**13A04982**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2013.

**Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, l'istituzione di un regime di aiuto volto a sostenere i programmi d'investimento delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese di nuova costituzione;

Ritenuto opportuno integrare le predette disposizioni, prevedendo un autonomo regime di aiuto al fine di sostenere, tramite la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 14, che riconosce la compatibilità con il Trattato CE e l'esenzione dall'obbligo di notifica dei regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007 e, in particolare, l'«Azione integrata per la società dell'informazione», così come approvata dal Comitato di sorveglianza in data 15 giugno 2012 e per la quale risultano appostate risorse pari a 90 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale medesimo e sul Piano di Azione Coesione;

Visto il Piano di Azione Coesione, del quale il CIPE ha preso atto in data 3 agosto 2012;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000;

Vista la relazione finale di esecuzione del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006, approvata dalla Commissione europea in data 18 novembre 2011 con nota Ref. Ares(2011)1233356;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2012 con il quale sono assegnati al finanziamento di aiuti in favore delle piccole imprese di nuova costituzione nelle regioni meridionali 100 milioni di euro a valere sulle cosiddette «risorse liberate» rivenienti dal suddetto Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006;

Visti la definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al citato Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 25, che disciplina finalità, definizione e pubblicità dell'impresa «start-up innovativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, commi 462 e 463, lettera *a)*, della citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazione e integrazioni, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;

Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, punti i. e ii., del Regolamento (CE) n. 800/2008 e all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, punti i. e ii., del Regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché, relativamente all'agevolazione di cui al Titolo III del presente decreto, quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del Regolamento (CE) n. 1998/2006;

Considerata l'esigenza di promuovere politiche per il riequilibrio territoriale della crescita, di sostenere la competitività dei sistemi produttivi nelle regioni del Sud Italia, di accelerare processi di trasferimento tecnologico, di ridurre la distanza tra il mondo della ricerca e mondo dell'impresa, di favorire la diffusione di tecnologie digitali, in coerenza con le indicazioni di Agenda Digitale;

Decreta:

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

*a)* «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

*b)* «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

*c)* «Regolamento de minimis»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

*d)* «Decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

*e)* «Start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

*f)* «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

*g)* «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

*l)* «Regioni dell'Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

*m)* «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

*n)* «Riserva PON Ricerca e Competitività»: la riserva speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finanziata con risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013» e destinata al rilascio di garanzie in favore di piccole e medie imprese localizzate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Art. 2.

*Ambito di applicazione e finalità dell'intervento*

1. Al fine di creare le condizioni per la nascita di nuova imprenditorialità, di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi, di sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, con il presente decreto è istituito, ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse e ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 3.

*Risorse finanziarie disponibili*

1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a:

*a)* euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse rivenienti dai «progetti coerenti», così come individuati nella relazione finale di esecuzione del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006, per il finanziamento della misura di cui al Titolo II;

*b)* euro 90.000.000,00 (novantamilioni) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013 e sulle risorse del Piano di Azione Coesione, per il finanziamento della misura di cui al Titolo III.

Art. 4.

*Soggetto gestore*

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati al Soggetto gestore.

2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3 e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico, rispettivamente:

*a)* delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II;

*b)* delle risorse dell'Asse III «Assistenza tecnica e attività di accompagnamento» del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III;

*c)* delle risorse di cui all'art. 3, lettera *b)*, relativamente al costo dei servizi di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*.

Art. 5.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, le imprese, ivi incluse le start-up innovative:

*a)* costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

*b)* di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento GBER;

*c)* con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, ovvero con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III;

*d)* costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative;

*e)* in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche.

2. Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:

*a)* essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

*b)* essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

*c)* non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, nel caso dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 2.

5. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.

6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatte salve le ulteriori specifiche previsioni riportate nei Titoli II e III, le imprese operanti nei settori:

*a)* della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

*b)* della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;

*c)* carboniero, limitatamente alle attività economiche, indicate nella circolare esplicativa di cui al comma 9, per le quali vigono specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunitaria.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

8. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, non sono considerate le partecipazioni di minoranza inferiori al 50% (cinquanta percento) del capitale sociale dell'impresa detenute da investitori istituzionali, Università e Centri di ricerca.

9. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a definire specifiche condizioni di ammissibilità alle agevolazioni in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi e ai settori e attività economiche di cui al comma 6.

## TITOLO II

## AIUTI IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

### Art. 6.

*Aiuto per l'avvio di nuove imprese*

1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi quattro anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono l'introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati.

2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e 7, nella circolare di cui all'art. 5, comma 9, sono riportate le attività economiche per le quali, relativamente ai settori della siderurgia, della costruzione navale e della produzione di fibre sintetiche, sono previste dalla vigente normativa comunitaria specifiche esclusioni o limitazioni per l'accesso alle agevolazioni.

3. L'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria, come eventualmente rideterminato a seguito della valutazione di congruità di cui all'art. 9, comma 2, è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria, all'atto della richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all'art. 25, comma 2, lettera *h)*, punto 1), del decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 30% (trenta percento) del maggior valore tra costo e valore della produzione dell'impresa stessa, ovvero abbia impiegato, nell'anno di riferimento, dipendenti o collaboratori di cui all'art. 25, comma 2, lettera *h)*, punto 2), del decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40% (quaranta percento) della forza lavoro complessiva dell'impresa medesima, l'importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al comma 3 è elevato, fermo restando quanto previsto al comma 7, a:

*a)* euro 60.000,00 (sessantamila), relativamente al primo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

*b)* euro 70.000,00 (settantamila), relativamente al secondo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

*c)* euro 80.000,00 (ottantamila), relativamente al terzo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

*d)* euro 90.000,00 (novantamila), relativamente al quarto anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile di cui ai commi 3 e 4, l'intensità dell'aiuto concesso a ciascuna impresa beneficiaria è pari:

*a)* per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda:

1) 35% (trentacinque percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero pari al

2) 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

*b)* per il successivo anno:

1) 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero pari al

2) 15% (quindici percento) dei costi ammissibili di cui all'art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

6. Le intensità dell'aiuto di cui al comma 5 sono applicate ai costi ammissibili di cui all'art. 7 effettivamente sostenuti e regolarmente rendicontati dal soggetto beneficiario.

7. L'importo annuo del contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non può comunque eccedere il 33% (trentatre percento) del contributo massimo complessivamente concesso al medesimo soggetto, così come riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11.

## Art. 7.

### *Costi ammissibili*

1. Sono ammissibili all'aiuto di cui al presente Titolo i seguenti costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data:

*a)* interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

*b)* spese di affitto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa;

*c)* ammortamento e canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla precedente lettera *b)*. Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lettera *a)*;

*d)* costi salariali relativi al personale dipendente.

2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 5, comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito alle condizioni e limiti di ammissibilità dei costi di cui al comma 1.

## Art. 8.

### *Presentazione delle domande e dei piani di impresa*

1. L'agevolazione di cui al presente Titolo è concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, corredate dai piani di impresa, possono essere presentate a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, con le modalità, le forme e i termini indicati nella medesima circolare.

3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 9, non saranno prese in considerazione.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'eventuale esaurimento delle risorse nazionali disponibili, prima del termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 9, comporterà la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili.

## Art. 9.

### *Istruttoria delle domande e criteri di valutazione*

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

*a)* adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa;

*b)* capacità dell'impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come previsto nel piano di impresa;

*c)* potenzialità del mercato di riferimento e relative strategie di marketing;

*d)* sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

2. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresì la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente nel piano di business,

provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

3. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

4. Nella convenzione di cui all'art. 4, comma 2, è previsto e disciplinato un apposito comitato tecnico che, relativamente alle domande di agevolazione presentate da start-up innovative, fornisce indicazioni e specificazioni al Soggetto gestore in merito allo svolgimento dell'attività istruttoria e delibera sull'ammissione delle predette imprese alle agevolazioni di cui al presente decreto. Tale comitato, istituito presso il Soggetto gestore, è nominato dal Ministero assicurando una adeguata rappresentanza a esperti di comprovata competenza in materia di venture capital e di start-up di impresa, indicati dalle principali associazioni di categoria attive nelle predette materie.

5. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 9, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'*iter* di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Art. 10.

*Concessione ed erogazione delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto e dalle successive indicazioni al riguardo fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

2. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione delle quote di contributo, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni.

3. La sospensione dell'erogazione delle agevolazioni è altresì disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di business presentato dall'impresa in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di business, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.

4. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle modalità, tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

Art. 11.

*Cumulo delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo soggetto beneficiario, laddove riferiti agli stessi costi ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitività.

Art. 12.

*Revoca delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

*a)* l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera *c)*, e 5 dell'art. 5 prima di quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

*b)* nel caso di start-up innovative ammesse al maggior importo dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 4, l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa;

*c)* ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 10, ovvero di cui al comma 3 del medesimo art. 10;

*d)* l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall'agevolazione di cui al presente Titolo prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

*e)* l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

*f)* l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

*g)* l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e

*h)* negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all'art. 5, comma 9, nonché nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

TITOLO III

SOSTEGNO AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DA NUOVE IMPRESE DIGITALI E/O A CONTENUTO TECNOLOGICO

Art. 13.

*Soggetti beneficiari e programmi ammissibili*

1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 5, aventi sede legale e operativa nelle sole regioni dell'Obiettivo Convergenza, che operano nell'economia digitale è riconosciuta un'agevolazione a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all'avvio dell'attività di impresa. Analoga agevolazione è altresì riconosciuta ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e aventi sede legale e operativa nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, che realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, che abbiano richiesto le agevolazioni di cui Titolo II e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono altresì accedere alle agevolazioni di cui al presente Titolo.

3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati nei tempi, non superiori a diciotto mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

4. Ulteriori specificazioni relative ai requisiti richiesti ai soggetti di cui al comma 1 e ai programmi di investimento ammissibili ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente Titolo sono fissate dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

Art. 14.

*Forma e intensità dell'agevolazione*

1. Ai soggetti di cui all'art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni:

*a)* contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 13, comma 1;

*b)* servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell'impresa.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal medesimo soggetto a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila), ovvero di euro 100.000,00 (centomila) nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono concesse nella misura del 65% (sessantacinque percento) delle spese ammissibili di cui all'art. 15. Nel caso di società beneficiarie la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai trentacinque anni o da donne, il contributo è pari al 75% (settantacinque percento) delle spese ammissibili.

4. I servizi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono erogati direttamente dal Soggetto gestore alle imprese beneficiarie. Il valore di tale servizio, posto a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è pari a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) per singola impresa beneficiaria. Nel caso in cui l'importo delle agevolazioni di cui al comma 1 superi l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile ai sensi del Regolamento de minimis, il Soggetto gestore provvede a ridurre conseguentemente l'importo dell'agevolazione di cui al comma 1, lettera *a)*.

5. Il Ministero, con la circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito ai contenuti di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

*a)* impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma di investimento;

*b)* componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento;

*c)* brevetti e licenze;

*d)* certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

*e)* progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.

2. Il Ministero, con la circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, fornisce ulteriori indicazioni e specificazioni in merito alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese di cui al comma 1.

Art. 16.

*Presentazione della domanda e piano di impresa*

1. La presentazione della domanda di agevolazione, corredata dal piano di impresa, è disciplinata secondo quanto previsto al Titolo II, art. 8, del presente decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 13 che intendono richiedere anche le agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto presentano un'unica domanda di agevolazione.

Art. 17.

*Istruttoria delle domande e criteri di valutazione*

1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e in aderenza ai «Criteri di sele-

zione delle operazioni» del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza in relazione all'Obiettivo operativo «4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione - Azioni integrate per la società dell'informazione, all'istruttoria delle stesse, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

*a)* adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale;

*b)* carattere fortemente innovativo dell'idea di business, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

*c)* potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;

*d)* fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento;

*e)* sostenibilità economica e finanziaria.

2. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda anche le agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, la valutazione sarà effettuata dal Soggetto gestore sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

4. Per la valutazione delle domande di agevolazione presentate da start-up innovative si applica quanto previsto all'art. 9, comma 4.

5. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 9, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'*iter* di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Art. 18.

*Modalità di concessione ed erogazione dell'agevolazione*

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione.

2. L'erogazione del contributo avviene su richiesta del soggetto beneficiario in due stati di avanzamento lavori, di cui il primo di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) della spesa complessiva. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con le modalità e condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 9 e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle modalità, tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

Art. 19.

*Cumulo delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, ivi incluse quelle di cui all'art. 6 se relative alle spese di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *c)*, concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitività.

Art. 20.

*Revoca delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

*a)* l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera *c)*, e 5 dell'art. 5 e all'art. 14, comma 3, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

*b)* l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti di cui all'art. 13, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;

*c)* l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

*d)* l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall'agevolazione di cui al presente Titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

*e)* l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

*f)* l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

*g)* l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e

*h)* negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all'art. 5, comma 9, nonché nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

TITOLO IV

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI

Art. 21.

*Monitoraggio, ispezioni e controlli*

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con la circolare del Ministero di cui all'art. 5, comma 9.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e successive rettifiche, allo scopo di effettuare il monitoraggio delle iniziative agevolate. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono trasmessi al «sistema permanente di monitoraggio e valutazione», istituito dall'art. 32 del decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

*Il Ministro:* PASSERA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 351*

**13A05022**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 22 maggio 2013.

**Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012.** (Delibera n. 26).

IL CONSIGLIO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto l'art. 1, comma 16, lettera *b)* della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei contratti pubblici);

Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera

*b)* della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;

Visto l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;

Visto l'obbligo a carico delle amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all'Autorità l'individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;

Visto l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;

Visto l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, il termine del 30 aprile ivi indicato al 30 giugno 2013;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del nuovo Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 6-*bis*, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;

Visto l'art. 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;

Visto il comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

Visto il comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;

Visto il comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei contratti pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)* del Codice dei contratti pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;

Visto il comunicato dell'Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l'attivazione del Portale trasparenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 52/2012;

Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6-*bis* e 7 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 52/2012, l'Au-

torità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale trasparenza, per contratti di importo superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;

Considerato che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l'utilizzo del sistema $AVC_{PASS}$ secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;

Considerato che sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012;

Ritenuto che si rende necessario fornire ai soggetti interessati prime indicazioni operative;

Delibera:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:

Trasmissione - l'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;

Pubblicazione - l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;

Adempimento - la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;

Formato digitale standard aperto - il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

Amministrazioni - i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012;

BDNCP - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

$AVC_{PASS}$ - l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice dei contratti del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;

Portale trasparenza - il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)* del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo http://portaletrasparenza.avcp.it/;

PEC - la Posta elettronica certificata.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni indicate al successivo art. 3, alla trasmissione delle informazioni all'Autorità e sono sottoposte al suo controllo ai fini della relazione alla Corte dei conti.

Art. 3.

*Informazioni oggetto di pubblicazione*

1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all'art. 2 sono le seguenti:

| **Dato** | **Descrizione** |
|---|---|
| CIG | Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità |
| Struttura proponente | Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
| Oggetto del bando | Oggetto del lotto identificato dal CIG |
| Procedura di scelta del contraente | Procedura di scelta del contraente |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
| Aggiudicatario | Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
| Importo di aggiudicazione | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture<br>Data di ultimazione lavori, servizi o forniture |
| Importo delle somme liquidate | Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA |

Art. 4.

*Trasmissione dei dati all'Autorità*

1. Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come indicate all'art. 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorità, previsti dall''art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, all'Osservatorio dei contratti pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale trasparenza.

3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente art. 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Art. 5.

*Pubblicazione dei dati da parte dell'Autorità*

1. L'Autorità provvede a pubblicare le informazioni indicate all'art. 3 della presente delibera sul proprio sito web attraverso il Portale trasparenza.

2. È disponibile sul Portale trasparenza di cui al precedente comma la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati già trasmessi all'Osservatorio e pubblicati sul sito web dell'Autorità. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire ed integrare i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'art. 3 della presente delibera, obblighi che restano comunque a carico delle singole stazioni appaltanti.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a:

a. trasmettere all'Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3 in formato digitale standard aperto;

b. pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all'art. 3 secondo la struttura definita dall'Autorità e condivisa con CiVIT.

2. L'Autorità entro il 31 maggio 2013 renderà note le specifiche tecniche per la composizione della comunicazione via PEC e per la struttura dati di cui al precedente comma 1.

3. I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all'Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla presente deliberazione hanno termine per adeguarsi alle presenti disposizioni entro il 15 giugno 2013.

Roma, 22 maggio 2013

*Il Presidente*
SANTORO

*Il consigliere relatore*
GALLO

*Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29 maggio 2013*
*Il segretario:* ESPOSITO

**13A04960**

DETERMINA 22 maggio 2013.

**Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità.** (Determina n. 4).

*1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità.*

Il legislatore nazionale è intervenuto più volte, nel corso degli ultimi anni, sulle fattispecie contrattuali ascrivibili alla cd. public-private partnership (PPP) sia per la possibilità di integrare le competenze del settore pubblico e del settore privato sia in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti.

In particolare, si evidenziano l'introduzione nel sistema dei contratti pubblici del contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), inserito nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) all'art. 160-*bis*, dall'art. 2, comma 1, lett. *pp)*, d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e, più recentemente, la previsione del contratto di disponibilità, introdotto nel Codice all'art. 160-*ter* dall'art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'attuale assetto normativo prevede, dunque, una serie di strumenti di partenariato pubblico-privato (*cfr.* art. 3, comma 15-*ter* del Codice), che vanno dai contratti di concessione finanziati sia in corporate financing sia in project financing, al contratto di disponibilità e al leasing. Con riferimento alle opere con tariffazione a carico dell'amministrazione, che rappresentano il principale ambito di riferimento di questo documento, i primi due sono riconducibili al modello internazionale DBFO (design, build, finance and operate); il terzo al modello BLT (build, lease and transfert). Indipendentemente dal modello finanziario sottostante, ai fini della riconduzione dell'operazione nell'alveo del PPP, occorre strutturare il contratto in modo tale che i rischi siano allocati alla parte che è meglio in grado di controllarli.

L'applicazione di questi strumenti contrattuali ha posto dubbi di carattere interpretativo connessi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.

Il presente documento si pone, pertanto, l'obiettivo di chiarire alcune questioni interpretative concernenti gli strumenti contrattuali sopra richiamati e di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui principali aspetti dell'*iter* di affidamento. Tali indicazioni tengono conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti dai partecipanti al tavolo tecnico all'uopo costituito dall'Autorità nel 2012.

*2. Il ricorso al leasing immobiliare in costruendo.*

La locazione finanziaria è il contratto mediante il quale un locatore acquista un bene conforme alle esigenze del locatario e poi lo concede in locazione al medesimo, svolgendo così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto.

L'articolo 160-*bis* del Codice consente ai committenti pubblici di avvalersi di tale forma di finanziamento per la realizzazione, acquisizione e completamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità.

Con il contratto di leasing immobiliare in costruendo, pertanto, una parte si obbliga a costruire, finanziandone il costo, un bene immobile rispondente ad esigenze funzionali dell'altra, di durata almeno pari a quella di vigenza del contratto, a fronte del versamento di canoni periodici; la controparte assume, altresì, il diritto di riscatto, preordinato ad ottenere la piena proprietà dell'opera alla scadenza del contratto.

L'articolo 160-*bis* disciplina solo la locazione finanziaria per la realizzazione di opere pubbliche, e non si occupa di altri settori di possibile utilizzo di tale tipologia contrattuale (si veda, oltre, paragrafo 4). Come più volte posto in rilievo dalla giurisprudenza contabile, il leasing immobiliare per la realizzazione di opere pubbliche costituisce un'opportunità di coinvolgimento di capitali privati, a patto che vengano mantenute ferme le caratteristiche essenziali del contratto, che la realizzazione riguardi un'opera suscettibile di proprietà privata e che l'ente pubblico abbia la facoltà di riscattare il bene al termine del contratto.

Il ricorso al leasing immobiliare, in quanto forma di PPP, richiede una preventiva analisi di costi-benefici e di compatibilità con le norme per il coordinamento della finanza pubblica, atta a soppesarne la complessiva convenienza e la sostenibilità finanziaria sui bilanci futuri (*cfr. ex multis* Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, n. 5/2012; sez. Veneto, n. 360/2011).

Ciò implica una valutazione preliminare di convenienza, da effettuarsi in base ai consueti parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fra il ricorso al partenariato pubblico privato in generale (project financing, leasing, concessione), il leasing in costruendo in particolare ed altre forme di finanziamento. A tal fine, dovrà essere condotta una verifica tecnica, anche mediante il calcolo del costo finanziario complessivo dell'operazione programmata, che deve essere certo e definito fin dal momento dell'aggiudicazione; detto costo, come meglio precisato nel paragrafo 2.5, è sostanzialmente individuato nel canone di leasing, che include ogni elemento di costo atteso dell'operazione, e nel corrispettivo per il riscatto finale.

Quanto all'impatto sul bilancio pubblico, con specifico riguardo al leasing immobiliare, si rammenta che, affinché l'intervento possa essere qualificato off balance, è necessario fare riferimento ai criteri contenuti nelle decisioni Eurostat, cui rinvia l'art. 3, comma 15-*ter* del Codice.

Come rammentato nelle determinazioni dell'Autorità n. 2 del 2010 e n. 6 del 2011, per potersi ritenere che l'intervento realizzato tramite operazioni di leasing immobiliare sia considerabile quale partenariato pubblico-privato ai fini dell'impatto sulla contabilità pubblica, e, in particolare, per non essere incluso nel calcolo del disavanzo e del debito pubblico, rispetto ai tre rischi classificati dall'Eurostat (ossia di costruzione, di domanda e di disponibilità), almeno due – normalmente quelli di costruzione e di domanda/disponibilità negli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche – devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato (*cfr.*, ad esempio, Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 107/2012)(1) .

In ogni caso, la corretta allocazione dei rischi è un elemento cruciale del leasing immobiliare in costruendo sia sotto il profilo della qualificazione dell'operazione come partenariato pubblico-privato sia per assicurare l'esecuzione e la fruizione dell'opera nei tempi e secondo le modalità pattuite. Il contratto dovrà disciplinare, pertanto, in maniera espressa detto profilo.

*2.1. L'oggetto del contratto.*

Il primo e fondamentale aspetto che preme evidenziare attiene al carattere unitario dell'istituto.

Il profilo è ampiamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza: secondo un primo indirizzo, prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si sarebbe in presenza di un collegamento funzionale tra due diversi contratti (si veda, in tal senso, Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 5003 dell'8 marzo 2005 e TAR Brescia, sez. II, sentenza n. 1675 del 5 maggio 2010). Secondo un diverso orientamento, si tratterebbe, invece, di una figura contrattuale unitaria, qualificata in termini di contratto plurilaterale (così, ad esempio, la Cassazione civile, sezione II, sentenza del 26 gennaio 2000, n. 854). Al riguardo, si rammenta che il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall'elemento sostanziale dell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti (si veda, in tal senso, da ultimo Cassazione civile, Sezione II del 26 marzo 2010, n. 7305). Inoltre, la tematica della unitarietà o meno della fattispecie nell'ambito della contrattualistica pubblica si connota diversamente, rispetto all'ambito privatistico, oltre che sotto il profilo della tipicità della disciplina, anche per l'ulteriore e decisivo profilo della procedura da utilizzare.

In proposito, si ritiene che l'interpretazione sistematica degli indici normativi deponga a favore della ricostruzione in termini unitari del leasing pubblico.

In primo luogo, in tal senso milita l'analisi dell'elemento funzionale del contratto, che trova la sua ragione economico-sociale nell'obiettivo di realizzare lavori pubblici avvalendosi della possibile sinergia tra un soggetto costruttore e un soggetto finanziatore. L'art. 3, comma 15–bis, del Codice qualifica, infatti, la locazione finanziaria come contratto di partenariato pubblico-privato, definendola come contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. Lo stesso art. 160-*bis* del Codice qualifica la locazione finanziaria come appalto di lavori; ove, invece, i lavori abbiano carattere meramente accessorio, l'oggetto principale del contratto sarà costituito dai servizi finan-

(1) Rileva sul punto la copiosa giurisprudenza contabile (cfr., in particolare, Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 49/2011; Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte n. 127/2012) circa la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario immobiliare alla luce delle regole di finanza pubblica e delle indicazioni derivanti dalla determinazione Eurostat dell'11 febbraio 2004 (cfr. anche Eurostat, "Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA95").

ziari. La mera accessorietà dei lavori rispetto ai servizi appare, peraltro, come un'ipotesi residuale e, escluso il caso della realizzazione *ex novo* dell'opera, potrebbe astrattamente concernere soltanto il caso del completamento di un'opera già esistente. Nei casi dubbi, il profilo deve essere valutato in base al criterio funzionale fissato dall'art. 14, comma 3, del Codice: pertanto, vi sarà prevalenza dei servizi se, quand'anche l'importo dei lavori sia superiore al cinquanta per cento, questi ultimi, in base alle specifiche caratteristiche dell'appalto, si presentino come meramente accessori rispetto all'oggetto principale dello stesso.

In entrambi le ipotesi, tuttavia, il contratto da stipularsi e, più in generale, l'operazione economico-finanziaria deve essere considerata e trattata unitariamente (unica gara e unico contratto) tra una pubblica amministrazione ed un soggetto (eventualmente riunito in associazione temporanea) realizzatore e finanziatore.

In secondo luogo, merita osservare come il Codice prefiguri l'esperimento di una gara unica. Così, ad esempio, il comma 2 dell'art. 160-*bis* del Codice espressamente si riferisce al singolare ("bando di gara"), come del resto il successivo comma 4-*ter*.

Si osserva che, a fronte di una unica gara, la stipulazione di due diversi contratti – che deriverebbe dall'accoglimento della tesi del collegamento negoziale – creerebbe inevitabilmente difficoltà gestionali di rapporti tra l'ente pubblico ed i contraenti, nonché indebolirebbe la cointeressenza dei medesimi sul risultato finale, determinando una parcellizzazione delle situazioni giuridiche e, di conseguenza, degli interessi in gioco.

A favore della tesi dell'unitarietà della figura contrattuale depone, altresì, quanto statuito dall'art. 160-*bis*, comma 2, del Codice, che richiede che il bando precisi i requisiti tecnico – realizzativi del concorrente e le caratteristiche progettuali dell'opera. Questa previsione porterebbe ad escludere la possibilità di considerare la gara per il leasing in costruendo come una gara avente ad oggetto un appalto di servizio di finanziamento, con la scelta a valle del soggetto realizzatore rimessa direttamente all'aggiudicatario – soggetto finanziatore. Un ulteriore argomento a sostegno della tesi, si può rinvenire nella disciplina di cui al comma 3 della norma in esame, in relazione al raggruppamento temporaneo, che prevede la facoltà di sostituzione da parte di ciascuno dei soggetti del raggruppamento temporaneo non soltanto in caso di fallimento, ma anche in tutti i casi di «sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva». Tale previsione sembra potersi giustificare proprio nell'ottica dell'unico contratto stipulato. Quest'ultimo, infatti, in mancanza di un sostituto si scioglierebbe in danno anche al contraente cui non è attribuibile l'inadempimento.

Deve, pertanto, concludersi che il legislatore ha considerato unica sia la procedura ad evidenza pubblica di selezione dell'operatore economico sia il successivo e conseguente contratto stipulato con la stazione appaltante, una volta terminata la fase di selezione del concorrente.

Il carattere unitario del contratto di appalto consente di qualificare l'intera prestazione secondo la logica del risultato, caratterizzata dalla consegna a regola d'arte di un'opera finanziata e finita, propedeutica a legittimare il diritto alla controprestazione del pagamento dei canoni di locazione. In questo contesto, il servizio finanziario, che assume, di norma, carattere accessorio al risultato complessivo dell'operazione, in ogni caso non può essere considerato come mera prestazione o assimilato a semplice contratto separato di finanziamento, alternativo, ad esempio, ad un contratto di mutuo.

In sostanza, l'istituto del leasing in costruendo va inquadrato come complessiva prestazione di risultato, non assimilabile ad una mera sommatoria di contratto di finanziamento e di contratto d'appalto di lavori pubblici.

A fronte di una causa contrattuale unitaria, è tuttavia necessario che nel contratto siano puntualmente disciplinate e distinte le obbligazioni, di natura eterogenea, poste a carico di ciascuna parte, soprattutto in considerazione dei connessi profili in tema di responsabilità.

*2.2. La procedura di gara.*

Per quanto concerne la procedura di gara, attesa la qualificazione normativa come contratto di appalto di lavori con una componente, di regola, accessoria di servizi, possono trovare applicazione tutte le procedure contemplate dal Codice per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con le relative norme in tema di pubblicità e termini (*cfr.* art. 54 del Codice).

Peraltro, dal momento che l'art. 160-*bis* prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice, vale quanto stabilito dall'art. 55, comma 2, secondo cui le stazioni appaltanti, in tal caso, «utilizzano di preferenza le procedure ristrette». Inoltre, l'art. 160-*bis*, comma 2, prevede che il bando determini «i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Con dizione sintetica, la medesima disposizione demanda alla definizione ex ante nel bando di gara, da parte della stazione appaltante, dei requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, delle caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, dei costi, dei tempi e delle garanzie dell'operazione.

Con specifico riguardo alla strutturazione della gara, secondo il comma 4-*ter* dell'art. 160-*bis*, la stazione appaltante deve porre a base di gara un progetto di livello almeno preliminare, mentre spetta all'aggiudicatario provvedere alla predisposizione dei successivi livelli progettuali oltre che all'esecuzione dell'opera. In tal caso, applicandosi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, appare necessario che il progetto preliminare contenga tutti gli elementi che, a giudizio dell'amministrazione, sono ritenuti indispensabili e non soggetti a variazione, nonché i requisiti minimi delle varianti di cui all'art. 76 del Codice. L'utilizzo dell'espressione «almeno» sta a significare che la stazione appaltante potrebbe porre a base di gara un progetto definitivo o addirittura esecutivo.

È ammissibile, inoltre, ai fini di una corretta gestione della gara, da svolgersi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, chiedere al concorrente, in sede di offerta, la presentazione di un progetto definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 1, lettera *c)* del Codice.

Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano rimesse al soggetto realizzatore, nel silenzio della norma, in analogia con quanto disposto per l'appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lett. *b)* e *c)*, del Codice, è necessario predeterminare i requisiti del progettista nel bando di gara. Il concorrente, quindi, dovrà essere in possesso di attestazione SOA per l'esecuzione e la progettazione dell'opera ed avvalersi di professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel bando, qualora non in possesso di tali requisiti attraverso la propria struttura.

Occorre, infine, rammentare quanto disposto dall'art. 153, comma 20, del Codice secondo il quale la proposta di cui al comma 19, primo periodo, del medesimo articolo può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

*2.2.1. La disponibilità delle aree.*

Quanto alla questione attinente alla disponibilità delle aree sulle quali eseguire l'opera (*cfr.* art. 160-*bis*), è del tutto evidente che l'individuazione delle aree stesse e la relativa proprietà potranno incidere sui costi dell'operazione. Al riguardo, appare preferibile che la stazione appaltante individui ex ante un'area di sua proprietà ovvero un'area da sottoporre ad esproprio, sulla quale far costruire l'opera, prevedendo la successiva costituzione del diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario. Nel caso si optasse per la concessione dell'area in diritto di superficie, «potrebbe ammettersi l'utilizzo di questo strumento purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo rispetto a quello previsto per il contratto di locazione finanziaria, cosicché nel momento in cui spira il termine del contratto di leasing il bene conservi un apprezzabile valore di mercato che, al contrario, verrebbe meno ove vi fosse coincidenza tra scadenza del contratto di locazione finanziaria e diritto di superficie. Infatti, in quest'ultimo caso, nel momento in cui cessa il diritto di superficie l'ente pubblico non solo riacquista la piena proprietà dell'area ma anche quella dell'opera realizzata sulla stessa, indipendentemente dall'esercizio del diritto di opzione e, addirittura, anche nel caso in cui non intendesse esercitare l'opzione» (Corte dei conti, deliberazione 49/CONTR/11).

Diversamente, la disponibilità delle aree dovrebbe formare oggetto di apposita valutazione in sede di gara in base alla fissazione di requisiti minimi delle stesse (quali, ad esempio, la localizzazione, il grado di rispondenza della stessa alle specifiche finalità pubbliche per cui deve essere realizzata, il livello di urbanizzazione delle zone circostanti, ecc.). Una simile opzione potrebbe, tuttavia, alterare la piena comparabilità delle offerte; inoltre, le procedure di esproprio che si renderebbero eventualmente necessarie, a causa degli *iter* complessi e costosi, potrebbero avere un impatto negativo sulla possibilità che l'operazione si sviluppi nell'ambito di un quadro amministrativo, economico e finanziario certo.

In alternativa, la stazione appaltante potrebbe valutare l'opportunità di esperire un'apposita procedura per l'individuazione dell'area su cui far realizzare l'opera.

*2.3. I soggetti a cui può essere affidato il contratto.*

Secondo il comma 3 dell'art. 160-*bis* del Codice, l'offerente «può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale».

Prima facie, la dizione impiegata («può essere anche una associazione temporanea (…)»), unitamente a quanto stabilito dal successivo comma 4-*bis*, secondo cui «il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto», sembrerebbe prefigurare la possibilità che il soggetto finanziatore possa partecipare individualmente alla gara, assicurando la disponibilità dei mezzi necessari a realizzare l'opera mediante il ricorso all'avvalimento ex art. 49 del Codice. In realtà, una simile evenienza mal si concilia con la qualificazione del leasing in costruendo quale appalto di lavori, nei termini già ricordati, e con i caratteri propri dell'avvalimento disciplinato dall'art. 49 del Codice (*cfr.* determinazione dell'Autorità n. 2 del 2012, «L'avvalimento nelle procedure di gara»), soprattutto con riferimento al profilo della responsabilità solidale ai sensi del citato art. 49, comma 4.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa, muovendo dalla constatazione che l'art. 160-*bis* contempla l'accostamento di prestazioni – la costruzione ed il finanziamento – assolutamente distanti tra loro, ancorché coordinate e rese complementari dal legislatore per soddisfare le esigenze delle amministrazioni pubbliche, ha ritenuto che "il regime della solidarietà sia incompatibile con l'avvalimento atipico e che, nel silenzio della norma, operi la deroga alla regola generale di cui all'art. 49, con conseguente responsabilità frazionata dei due soggetti coinvolti" (T.A.R. Lombardia Brescia 5 maggio 2010, n. 1675).

In base a quanto sopra considerato, deve escludersi che il soggetto finanziatore possa partecipare individualmente alla gara, dovendosi ritenere che l'art. 160-*bis* imponga la contemporanea presenza di due soggetti, realizzatore e finanziatore.

Con riguardo alle caratteristiche del raggruppamento, l'art. 160-*bis*, comma 3, introduce un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 37 del Codice. Dispone, infatti, che finanziatore e costruttore sono «responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta», in deroga a quanto affermato dall'art. 37, comma 5, del Codice secondo cui «l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina

la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».

Il sistema delineato dal legislatore risulta coerente con la natura ontologicamente differente che connota i due soggetti del raggruppamento in esame: il soggetto finanziatore, per poter svolgere legalmente la sua attività, deve rispondere ai requisiti fissati dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel seguito, *TUB)*; il costruttore deve essere necessariamente un soggetto qualificato ai sensi dell'art. 40 del Codice e non può essere un finanziatore, secondo quanto previsto dalla disciplina bancaria.

Accanto al raggruppamento temporaneo, il terzo comma dell'art. 160-*bis* prevede che a ricoprire il ruolo di offerente possa essere anche un contraente generale di cui all'art. 162, comma 1, lett. *g)* del Codice. Viene, in tal modo, ampliato l'ambito di operatività del contraente generale anche alle opere pubbliche o di pubblica utilità che non sono considerate strategiche e di preminente interesse nazionale. L'art. 160-*bis*, comma 4-*bis*, precisa, infatti, che il contraente generale «può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti».

Tuttavia, la formulazione della norma pone dubbi circa il fatto che il contraente generale possa concorrere alla procedura di gara in forma individuale, cioè senza la contestuale partecipazione del soggetto finanziatore. Si osserva, al riguardo, che l'affidamento a contraente generale come unica controparte contrattuale dell'amministrazione mal si concilierebbe con la ricostruzione del leasing in costruendo come vicenda contrattuale unitaria, basata sulla contemporanea partecipazione di un soggetto finanziatore e di un soggetto esecutore.

Una simile eventualità, inoltre, incontrerebbe un ulteriore ostacolo nella legislazione bancaria e creditizia, che impone a chi svolge attività di finanziamento l'iscrizione a determinati albi o elenchi, previa autorizzazione e controllo della Banca d'Italia, secondo le disposizioni del TUB a cui, tra l'altro, fa espresso riferimento lo stesso comma 4 dell'art.160-*bis*.

Sul punto occorre, altresì, considerare che, in base a quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, lett. *g)*, del Codice, il contraente generale è qualificato «per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati», cioè si distingue per la particolare capacità di anticipare gli oneri del finanziamento, ma non già di provvedere al vero e proprio finanziamento, attività che è pur sempre demandata ad un soggetto finanziatore autorizzato.

Nel caso del leasing, l'applicazione di un simile meccanismo (che posticipa ad un momento successivo alla conclusione della gara l'individuazione del soggetto finanziatore) non è scevra da rilevanti criticità, in quanto mal si adatta alla struttura contrattuale unitaria della fattispecie, come sopra delineata.

Pur auspicando un chiarimento normativo sul punto, data l'obiettiva ambiguità della norma, si ritiene preferibile che il contraente generale partecipi alla procedura di gara in associazione con un soggetto finanziatore.

*2.4. La valutazione delle offerte.*

Per l'affidamento del contratto di locazione finanziaria, in base a quanto previsto dall'art. 160-*bis*, comma 2, del Codice, il bando determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante deve preliminarmente indicare i requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara che, in base a quanto precedentemente illustrato, dovranno necessariamente riferirsi sia alla progettazione ed esecuzione dei lavori sia alla prestazione del servizio finanziario.

Il confronto competitivo deve essere incentrato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al quale il bando di gara dovrà specificare gli elementi migliorativi di carattere tecnico-progettuale ed economico-finanziario, nonché i relativi pesi ponderali.

Relativamente agli aspetti tecnico-progettuali, potranno essere valutati quelli indicati in via esemplificativa dall'art. 83, comma 1, del Codice, quali, ad esempio, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione, i tempi di completamento e di consegna dell'opera. Specialmente nel caso di realizzazione *ex novo* di un'opera, potranno essere valorizzati quegli elementi in grado di ridurre i costi futuri di utilizzazione della stessa quali, ad esempio, particolari soluzioni tecnico-realizzative e l'impiego di materiali idonei al contenimento dei consumi energetici.

Per quanto attiene agli elementi di carattere economico-finanziario, è necessario che la stazione appaltante elabori, innanzitutto, un prospetto dettagliato contenente la stima dei costi che prevede di dover sostenere, unitamente agli elementi/parametri per il calcolo degli oneri di natura finanziaria.

Si ritiene che, tra le voci di costo, figurino almeno le seguenti:

il costo di realizzazione dell'opera;

il costo della progettazione definitiva e/o esecutiva, qualora a base di gara sia posto un progetto di livello inferiore;

gli oneri finanziari (interessi sul capitale prestato);

gli oneri di preammortamento, relativi agli interessi sulle somme anticipate dal finanziatore al costruttore fino alla consegna definitiva dell'opera;

le spese di manutenzione dell'immobile, eventualmente inserite all'interno di un servizio più ampio e articolato di facility management;

il prezzo per il riscatto finale;

gli oneri fiscali (ad esempio, l'IVA da aggiungere al canone di locazione);

le altre spese amministrative e tecniche (ad esempio, spese notarili, commissioni bancarie, spese di istruttoria, spese assicurative, ecc.).

Tra gli elementi/parametri dell'operazione finanziaria vanno certamente considerati:

la scelta in ordine al tasso di interesse, fisso o variabile;

lo spread che il soggetto finanziatore applicherà sui tassi di mercato di riferimento (IRS per il fisso o Euribor per il variabile);

la durata dell'operazione (numero delle rate);

la periodicità dei canoni (mensile, bimestrale, semestrale, ecc.);

la possibilità di switch del tasso di interesse (ad esempio, da variabile a fisso).

Una delle prime decisioni che la stazione appaltante deve assumere riguarda la scelta tra un tasso d'interesse fisso per tutta la durata del contratto e un tasso variabile in base alle condizioni di mercato, eventualmente accompagnato dalla possibilità di «switch» al tasso fisso.

Benché il tasso variabile possa risultare in fase iniziale più conveniente per la stazione appaltante, l'opzione del tasso fisso appare quella più idonea a garantire la certezza dei costi dell'intera operazione e ad evitare potenziali rischi finanziari per l'amministrazione derivanti dalla variabilità dei tassi d'interesse nel corso della durata contrattuale. In tale direzione, vanno i pronunciamenti della Corte dei conti, che, come ricordato, individua quali elementi caratterizzanti del leasing immobiliare in costruendo la durata, il canone e il prezzo di riscatto prefissati (*cfr.* Corte dei conti, sez. regionale Piemonte, n. 82/2010 del 24 novembre 2010 e sez. contr. Lombardia, n. 87/DEL/2008 del 13 novembre 2008). La Corte ha, in particolare, affermato che «il canone periodico è fisso per tutta la durata del contratto: solo in caso di varianti in corso d'opera richieste dall'ente pubblico, che comportassero maggiori costi di costruzione, potrà essere richiesto ed accettato un incremento del canone. Al contrario, in caso di vizi o difformità tali da comportare una riduzione del valore dell'opera, potrà aversi una riduzione del canone secondo le modalità stabilite nel bando di gara o nell'annesso capitolato» (Corte dei conti, deliberazione 49/CONTR/11).

*2.5. La scelta degli elementi di valutazione economica.*

La scelta degli elementi da sottoporre al confronto concorrenziale deve avvenire tenendo in considerazione le specifiche esigenze della stazione appaltante (relative, ad esempio, alla durata del finanziamento ed all'onere di riscatto finale), ma anche gli elementi di maggiore interesse per la determinazione della convenienza economica complessiva dell'operazione, tra i quali, in particolare, il tasso d'interesse ed il canone periodico da corrispondere all'aggiudicatario (*cfr.* Corte dei conti, deliberazione 49/CONTR/11).

Dall'analisi di alcuni bandi di gara risulta che sono spesso oggetto di valutazione, anche se non sempre presenti in maniera simultanea: il costo dei lavori, lo spread sul finanziamento, lo spread sul preammortamento ed il canone periodico; talvolta vengono valutati anche la durata del finanziamento ed il prezzo per il riscatto finale.

Una prassi riscontrata è quella di richiedere ai concorrenti un'offerta separata sui due elementi principali che contribuiscono a determinare il costo finale dell'opera, ovvero il ribasso sul costo dei lavori e lo spread sul finanziamento. La valutazione indipendente di questi due elementi, soprattutto in presenza di altre voci di natura economico/finanziaria, quali la durata del finanziamento o il prezzo di riscatto, non assicura sempre la selezione dell'offerta complessivamente più conveniente. Ciò può avvenire sia a causa del carattere «relativo» o «interdipendente» delle formule solitamente utilizzate per l'assegnazione dei relativi punteggi sia per effetto della definizione del piano finale di ammortamento e, cioè, in conseguenza della trasformazione delle singole voci di offerta nel canone periodico da corrispondere per la durata contrattuale, che potrebbe portare ex post ad un onere complessivo (rata periodica x numero delle rate previste) superiore rispetto ad altre combinazioni di costo e tasso offerte in gara.

Tale considerazione porta in evidenza i vantaggi, in termini di semplicità e trasparenza nella valutazione e comparazione delle offerte, derivanti dalla richiesta ai concorrenti di un'offerta/ribasso sul canone, basata su un tasso d'interesse fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, quale unico elemento economico da porre a base di gara e nel quale dovrebbero essere ricompresi tutti i costi attesi dell'operazione, quali i costi di progettazione e costruzione, gli interessi sul capitale prestato, gli oneri di preammortamento, i costi di manutenzione e tutte le altre voci di spesa suscettibili di ribasso.

Le componenti ed il procedimento adottato per la determinazione del canone a base d'asta dovrebbero essere accuratamente dettagliati in uno studio di fattibilità economico-finanziario e nel relativo piano di ammortamento, dai quali si possa ricavare in modo evidente il contributo, nonché la congruità, rispetto ai valori di mercato, delle singole voci di costo.

Per quanto attiene ai parametri di natura finanziaria, le amministrazioni devono evidenziare i valori dello spread e del tasso d'interesse fisso di riferimento (IRS) adottati per determinare il canone a base di gara. Lo stesso tasso fisso IRS di riferimento dovrà essere utilizzato dai concorrenti per formulare la proposta di canone, esplicitando nell'offerta il valore dello spread ad esso applicato.

Poiché il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione delle offerte e la consegna dell'opera può essere piuttosto lungo, le stazioni appaltanti potrebbero prevedere l'aggiornamento del canone offerto in gara in base al valore del tasso di interesse di mercato IRS effettivamente in vigore nel giorno della consegna dell'opera, tenendo

fermi ed immutati tutti gli altri elementi dell'offerta. Il canone così aggiornato sarà, da quel momento, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

L'aggiornamento del tasso IRS eviterebbe al contraente l'accollo degli eventuali oneri relativi alla stipula di contratti a copertura del rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse nel periodo considerato, ai quali potrebbe conseguire un'offerta di canone più elevata.

Nel bando di gara devono essere, altresì, fissati i due parametri economici rimanenti ovvero la durata del finanziamento (numero delle rate) ed il prezzo per il riscatto finale dell'opera.

*2.6. Il controllo da parte della stazione appaltante.*

Al fine di garantire l'efficienza complessiva dell'operazione, è necessario che le stazioni appaltanti predispongano adeguati meccanismi di controllo relativi all'intero ciclo di realizzazione dell'opera ed alla fase di gestione della stessa.

Con riguardo alla progettazione, compete alla stazione appaltante l'approvazione dei livelli progettuali eventualmente demandati all'aggiudicatario e lo svolgimento della verifica della compatibilità del progetto con i requisiti funzionali, tecnici ed estetici, i costi ed i tempi di realizzazione, indicati nel bando di gara. Il necessario riferimento, in proposito, è alla disciplina di cui al Titolo II, capo II, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, «Regolamento») relativamente alla verifica del progetto.

A tal fine, si reputa necessario che il contratto preveda espressamente modalità e tempistiche di approvazione, al fine di prevenire l'insorgere di controversie o ritardi.

In fase esecutiva, il comma 4 dell'art. 160-*bis* dispone che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta, in ogni caso, condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

Il Codice ed il Regolamento non dettano una disciplina specifica con riguardo alla direzione dei lavori realizzati mediante locazione finanziaria. Attesa la qualificazione alla stregua di appalto di lavori, si ritiene debba trovare applicazione l'art. 130, comma 1, del Codice che assegna alla stazione appaltante il compito di nominare un direttore dei lavori.

Al riguardo, si rileva che la partecipazione attiva del committente nella fase di controllo sullo svolgimento dei lavori, oltre a qualificarsi come attività «di garanzia» nei confronti del realizzatore e del finanziatore, potrebbe ridurre il rischio di contestazioni per eventuali vizi o non conformità dell'opera al termine dei lavori, attraverso la richiesta di appositi correttivi (*cfr.*, sul punto, T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 maggio 2010, n. 1675).

Parimenti, i tempi di realizzazione e di consegna, nonché la qualità del bene, devono essere prefissati e resi certi da specifiche clausole contrattuali: l'opera deve essere consegnata «chiavi in mano», ossia completa in ogni sua parte, funzionante, comprensiva di impianti e allacciamenti, inclusi permessi e autorizzazioni. Si rammenta, sul punto, che il comma 3 dell'art. 160-*bis* riconosce a ciascuno dei componenti dell'associazione temporanea la possibilità, in corso di esecuzione, di sostituire l'altro, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche non soltanto in caso di fallimento, ma anche in ipotesi di «inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione».

La norma sottolinea la necessità di collaborazione tra il soggetto finanziatore e il soggetto realizzatore durante l'esecuzione del contratto, attribuendo, a ciascuno di essi, un potere di vigilanza e controllo reciproco sull'adempimento delle rispettive obbligazioni, che può condurre finanche alla proposta di sostituzione; detta collaborazione è, del resto, preordinata alla realizzazione dell'opera a regola d'arte e, in sostanza, è necessaria per la buona riuscita dell'operazione.

Il contratto deve, altresì, disciplinare espressamente il regime delle manutenzioni, ordinarie e straordinarie, eventualmente inserendo anche la gestione del facility management, nonché regolamentare la fattispecie del mancato collaudo o dell'intervenuta impossibilità di usufruire del bene per cause non imputabili all'amministrazione. Al fine di garantire standard minimi di fruibilità dell'opera e di incentivare il contraente a realizzare la stessa a regola d'arte, è opportuno che il contratto includa il servizio di manutenzione ordinaria.

Resta fermo che l'adempimento dell'obbligazione principale posta a carico della stazione appaltante, consistente nel pagamento del canone, è correlato alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato ed al mantenimento degli standard di fruibilità e qualità dell'opera contrattualmente definiti; l'assetto contrattuale deve, infatti, comportare un adeguato trasferimento del rischio di disponibilità in capo alla controparte privata. Quest'ultimo deve essere tradotto in termini di obbligazioni contrattuali, prevedendo idonei strumenti di controllo e monitoraggio in capo alla stazione appaltante a cui sia correlata l'applicazione di penali in caso di mancato rispetto degli standard pattuiti.

*3. Il leasing immobiliare costruito.*

Accanto alla realizzazione ed al completamento, l'art. 160-*bis* ammette il ricorso al leasing per l'acquisizione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso dall'Autorità (*cfr.* in particolare la deliberazione n. 78 del 7 ottobre 2009) viene, in tal caso, in evidenza la componente di finanziamento puro e, nel silenzio dell'art. 160-*bis*, lo schema negoziale è da ricondursi a quanto previsto dall'art. 19 del Codice. Il citato articolo dispone che il Codice non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, mentre i contratti di servizi finanziari, conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente all'acquisto o alla locazione, rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del Codice. La menzionata disposizione, quindi, sottrae all'applicazione del Codice dei contratti l'acquisto di immobili esistenti, indipendentemente dalle modalità di finanziamento, mentre vi assoggetta i contratti aventi

ad oggetto i relativi servizi finanziari di cui all'allegato II A del Codice. Ciò posto, l'Autorità ha ritenuto, pertanto, sussistente un obbligo di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina degli appalti pubblici di servizi per la selezione della società di leasing.

Quanto alle modalità per l'individuazione dell'immobile esistente, la stessa è sottratta all'applicazione del Codice in virtù del disposto dell'art. 19 citato, fermo restando il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di realizzare sull'immobile individuato lavori accessori di adeguamento, allo scopo di rendere lo stesso idoneo alla destinazione d'uso programmata, tali lavori potrebbero, indifferentemente, essere affidati successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto di leasing con autonoma procedura ad evidenza pubblica ovvero essere posti sin dal principio a carico della società di leasing, attraverso una gara avente ad oggetto un tipo contrattuale misto (leasing e appalto di lavori), con prevalenza dei servizi finanziari sui lavori dato il carattere meramente accessorio che in tal caso rivestono questi ultimi.

*4. Il leasing mobiliare.*

L'inquadramento giuridico degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria (si pensi, ad esempio, agli autoveicoli e/o alle dotazioni informatiche o apparecchiature mediche) non rientra nel campo di applicazione dell'art. 160-*bis* del Codice (*cfr.*, sul punto, parere AVCP 10 dicembre 2008, n. 252).

Al fine di qualificare un appalto di fornitura in termini di leasing finanziario, «è necessario che l'appalto in questione sia diretto, in via immediata, all'utilizzazione del bene fornito per un periodo di tempo prefissato dietro pagamento di un canone periodico e, mediatamente, a far acquisire la proprietà del bene medesimo»(2).

In generale, nel leasing finanziario per appalti di forniture, analogamente al leasing in costruendo, la prestazione principale dovrebbe essere costituita dalla fornitura e non dal finanziamento, sia perché logicamente è l'acquisizione dei prodotti ad essere l'obiettivo del committente sia perché, di norma, il peso economico dei beni messi a disposizione degli utilizzatori supera il valore della remunerazione dei servizi finanziari offerti dalla società di leasing (che acquista il bene desiderato e lo mette a disposizione dell'utilizzatore).

Trattandosi di un contratto misto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del Codice e dell'art. 275 del Regolamento, i soggetti che partecipano devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi sia alle prestazioni principali che a quelle accessorie e, dunque, relativi sia alle prestazioni di fornitura sia a quelle di servizi.

Nel caso del leasing finanziario mobiliare, ciò non può che avvenire mediante il ricorso al raggruppamento temporaneo di concorrenti, giacché, da un lato, i soggetti che producono beni non sono autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e, dall'altro, gli operatori che lo sono non possono svolgere altre attività di impresa; si tratterebbe, quindi, di un'ipotesi di raggruppamento verticale (eventualmente anche misto) obbligatorio. La stipula di un contratto unico trilaterale e la natura di raggruppamento verticale dell'aggiudicatario consentirebbe anche di articolare il regime della responsabilità in modo congruente rispetto alla tipologia di rischio assunto da ciascun partecipante. In particolare, sarebbe consentito alla società di leasing di limitare la propria responsabilità agli aspetti relativi ai servizi finanziari, senza però frustrare l'interesse della stazione appaltante ad ottenere la fornitura così come richiesta ed offerta dall'aggiudicatario e i servizi di assistenza post-vendita (manutenzione, sostituzione di eventuali pezzi difettosi, etc.) che normalmente si accompagnano alla fornitura dei beni (si pensi, ancora una volta, agli autoveicoli e/o alle dotazioni hardware). Nulla vieta, quindi, ai componenti del raggruppamento – a latere del contratto trilaterale sottoscritto con il committente – di strutturare un sistema di garanzie che, attesa la differente responsabilità assunta, possa consentire alla società di leasing di vedersi adeguatamente tutelata rispetto agli eventuali inadempimenti del fornitore (consegna di beni non conformi all'offerta, mancata o ritardata prestazione dei servizi post-vendita, etc.) e dalle conseguenze negative che tali inadempimenti possano comportare (applicazione di penali da detrarre dai canoni a scadere, risoluzione del contratto, etc..).

Quanto alla valutazione dell'offerta economica, occorre rendere le offerte effettivamente confrontabili ed evitare, al contempo, che, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alcuni elementi qualitativi dell'offerta di leasing finiscano per «anticipare» l'esame di alcuni aspetti di carattere economico.

La stazione appaltante deve fornire nel bando di gara tutte le informazioni necessarie per una corretta e consapevole formulazione delle offerte economiche (come la durata del contratto, la periodicità delle rate del canone, l'eventuale «maxicanone» iniziale, la quotazione di riscatto), che saranno formulate in termini di ribasso sul canone dei beni oggetto della fornitura posto a base di gara.

Al fine di proteggere la stazione appaltante dai rischi derivanti dall'obbligo di procedere, comunque, al pagamento delle rate di canone di leasing, anche in presenza di inadempimenti del fornitore (mancate o ritardate consegne, mancata rispondenza dei beni consegnati a quelli

(2) Cfr. sul punto quanto rilevato dalla Corte dei Conti: "Va ancora precisato che i contratti di leasing possono avere una differente struttura potendo prevalere l'aspetto finanziario o quello operativo. Nel leasing finanziario la componente di erogazione di credito prevale sulla fornitura di un servizio o messa a disposizione di un bene e pertanto questi contratti possono risolversi in forme alternative di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche attraverso il partenariato pubblico–privato. Con il leasing finanziario, se usato propriamente, la parte prevalente dei rischi (controllo dei lavori, ecc.) e dei benefici inerenti ai beni che costituiscono l'oggetto dell'investimento dovrebbero restare a carico dell'ente pubblico, per cui viene in maggior rilievo l'aspetto finanziario dell'operazione. Viceversa, nel caso in cui i rischi restino a carico della società di leasing (leasing operativo) assume preminenza la messa a disposizione dell'ente pubblico di un bene da questo utilizzabile, cioè il contratto è essenzialmente operativo" (deliberazione Corte dei Conti - Sez. riunite in sede di controllo, n. 49/2011/CONT).

offerti, difettosità dei beni anche derivante da vizi occulti, mancata, inesatta o ritardata prestazione dei servizi post-vendita, etc.), si suggerisce la previsione nel contratto di leasing di clausole risolutive espresse, collegate, alla difettosità dei prodotti forniti e/o al ritardato/mancato adempimento delle obbligazioni post-vendita. In tal caso, la società di leasing potrebbe utilmente tutelarsi dalle conseguenze dell'inadempimento ascrivibile al fornitore mediante la costruzione – a latere del contratto di leasing e tra i componenti del raggruppamento – di un adeguato sistema di garanzie.

*5. Il contratto di disponibilità.*

Il contratto di disponibilità, disciplinato dall'art. 160-*ter* del Codice ed annoverato dall'art. 3, comma 15-*ter* tra i contratti di partenariato pubblico-privato, è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (*cfr.* art. 3, comma 15-*bis*.1). Per messa a disposizione, si intende l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Puglia – deliberazione n. 66/PAR/2012, ha osservato al riguardo che «il contratto di disponibilità potrebbe confondersi con il leasing operativo o di godimento, il quale ha ad oggetto la messa a disposizione del conduttore di un bene che di solito è nella disponibilità del locatore, il quale si obbliga a fornire altresì i servizi connessi alla perfetta efficienza del bene stesso (…) dietro pagamento dei canoni; i quali, diversamente dal leasing finanziario, non contengono alcuna porzione di prezzo ma sono ragguagliati al valore di utilizzazione del bene».

In base al comma 1 dell'art. 160-*ter*, l'affidatario del contratto di disponibilità si remunera, infatti, mediante i seguenti corrispettivi:

*a)* un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 3;

*b)* l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione, in caso di trasferimento della proprietà all'amministrazione aggiudicatrice;

*c)* un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera *b)*, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà all'amministrazione aggiudicatrice.

A fronte di tali modalità di remunerazione, l'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Più in particolare, ai sensi del comma 2 del citato art. 160-*ter*, il contratto deve determinare le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico della amministrazione aggiudicatrice.

Con riguardo al procedimento, la disposizione in esame prevede che il bando di gara sia pubblicato con le modalità di cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122 del Codice, secondo l'importo del contratto (sotto o sopra soglia di rilevanza comunitaria), ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo in esame non individua la procedura di gara da seguire, ma, essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 3), si tratterà di preferenza di una procedura ristretta. Nonostante il silenzio della norma sul punto, si ritiene che, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, debbano essere valutati sia l'offerta tecnica, ossia il progetto preliminare presentato dai concorrenti, sia l'offerta economica relativa al canone di disponibilità. Ciò anche in considerazione del rinvio espresso all'art. 83 del Codice, che annovera il prezzo tra le componenti da valutare in sede di aggiudicazione.

Con riguardo alla qualificazione, è espressamente previsto (art. 160-*ter*, comma 4) che al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni del Codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

Dalla chiara formulazione della norma si evince, quindi, che il concorrente, singolo o raggruppato, dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti generali ex art. 38 del Codice, di attestazione SOA per l'esecuzione e la progettazione dell'opera, ed avvalersi di professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione indicati nel bando, qualora tali requisiti non siano dimostrati attraverso la propria struttura tecnica; inoltre, il concorrente dovrà possedere i requisiti specifici relativi alla gestione tecnica dell'opera, ai fini della relativa messa a disposizione.

L'eventuale raggruppamento temporaneo potrà comprendere anche l'istituto finanziatore.

In merito all'individuazione delle categorie e classifiche da richiedere ai fini della partecipazione, non avendo l'amministrazione alcun ruolo nella progettazione – che è totalmente rimessa al privato – dovrà farsi riferimento al valore presunto dell'opera, come risultante dai contenuti del capitolato prestazionale che deve indicare, in detta-

glio, le caratteristiche tecniche e funzionali che l'opera da costruire deve assicurare, insieme alle modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità.

In merito alla fase di affidamento, si evidenzia che le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113(3)

In merito alla fase di esecuzione, il comma 5 dell'art. 160-*ter* prescrive che il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera siano redatti a cura dell'affidatario, al quale è riconosciuta la facoltà di introdurre eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

Secondo il comma 6, l'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, «verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità».

Pertanto, il collaudatore non verifica la rispondenza dell'opera al progetto, così come avviene, in generale, per le opere pubbliche, bensì la rispondenza della stessa al capitolato prestazionale che, in base al comma 5 del medesimo art. 160-*ter*, fissa le sole caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera.

Quindi, l'amministrazione, in fase di collaudo, recupera il potere di controllo sull'opera, potendo proporre modificazioni, varianti o rifacimenti ai lavori eseguiti, ovvero riduzioni del canone di disponibilità in relazione all'accertata ridotta fruibilità.

È da evidenziare che, mentre l'art. 160-*bis* prevede espressamente che la locazione finanziaria possa essere utilizzata per l'acquisizione, il completamento o la realizzazione di un'opera, la disciplina dell'art. 160-*ter* relativa al contratto di disponibilità non specifica alcunché al riguardo. Sul punto, si rileva che la base di gara per l'affidamento del contratto di disponibilità è costituita da un capitolato prestazionale, elemento che lascia supporre che la stazione appaltante debba fissare solo le caratteristiche prestazionali/funzionali dell'opera, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di stabilire le specifiche modalità realizzative – opera *ex novo* o completamento/riqualificazione di opera esistente. Ciò è coerente con la *ratio* della disposizione, che intende fornire alle amministrazioni pubbliche uno strumento innovativo e flessibile e garantire al privato la piena esplicazione delle proprie capacità progettuali.

Infine, si consideri che il comma 5, dell'art. 160-*ter* del Codice stabilisce che l'amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Si pone, al riguardo, la questione delle aree demaniali, se, cioè, esse possano o meno essere destinate a costituire il sedime di opere che, pur destinate ad un pubblico servizio, rimangono di proprietà del privato. Tale aspetto va valutato in relazione al fatto che, al termine del contratto di disponibilità, il privato si troverebbe ad occupare un'area demaniale senza titolo.

Si deve, pertanto, ritenere che, stante il carattere privato dell'opera, il contratto di disponibilità non possa riguardare opere demaniali o da realizzarsi sul demanio pubblico, quali, ad esempio, strade, cimiteri, porti, carceri, mentre risulta compatibile con la realizzazione di aree immobiliari per collocarvi uffici pubblici, complessi direzionali, spazi espositivi, edilizia economica e popolare(4).

Nella fattispecie in cui non è prevista l'acquisizione della proprietà dell'opera da parte dell'amministrazione, il contratto di disponibilità trova la sua ideale applicazione a quei contesti in cui effettivamente il servizio sia svolto per un periodo di tempo limitato. Viceversa, qualora sia previsto il riscatto finale, lo schema negoziale presenterà diverse analogie con il leasing in costruendo e risulterà particolarmente adatto alla realizzazione di opere finalizzate allo svolgimento di servizi essenziali e continuativi.

*5.1. Il canone di disponibilità.*

Il contratto di disponibilità, come confermato dalla definizione dell'istituto contenuta nell'art. 3, comma 15-*bis* del Codice e dal comma 1 dell'art. 160-*ter*, è un contratto sinallagmatico: l'amministrazione aggiudicatrice è, infatti, tenuta a corrispondere, un canone di disponibilità all'operatore privato a fronte della effettiva disponibilità dell'opera.

Per espressa disposizione normativa (*cfr.* art. 160-*ter*, comma 1), il canone di disponibilità, come del resto gli ulteriori eventuali corrispettivi previsti dalla norma, è soggetto a rivalutazione monetaria, diversamente dalle rate di mutuo e dai canoni di leasing. Le amministrazioni devono porre particolare attenzione all'operazione di rivalutazione monetaria, ed in particolare, devono applicarla solo a quei fattori remunerativi del canone che risultano essere influenzati dalla dinamica dell'inflazione.

(3) Inoltre, dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

(4) Sul punto, la relazione illustrativa al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che "attraverso la nuova procedura potranno essere realizzati edifici ad uso ufficio da destinare, per un periodo di tempo predefinito, all'utilizzo pubblico".

Il canone, dunque, è il corrispettivo per la messa a disposizione di un'opera perfettamente funzionante, per tutta la durata contrattuale. Come per il leasing finanziario, la stazione appaltante deve effettuare una puntuale analisi di tutte le spese previste, per assicurarsi adeguati e costanti livelli di fruibilità dell'opera, tenendo conto, quindi, dei costi relativi alla progettazione e alla costruzione e di quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il quadro complessivo delle spese previste fornisce alla stazione appaltante gli elementi utili per la definizione del canone periodico da porre a base di gara, sul quale richiedere ai concorrenti un ribasso ai fini della valutazione dell'offerta economica.

Qualora fosse prevista l'opzione del riscatto finale, il canone avrebbe una natura mista, comprenderebbe cioè, in analogia al leasing finanziario, due componenti: una per la messa a disposizione dell'opera ed una per il finanziamento finalizzato all'acquisto. In tal caso, oltre a stabilire la somma per il trasferimento finale dell'opera, la stazione appaltante dovrebbe quantificare le due componenti soprattutto ai fini della eventuale riduzione del canone e della risoluzione del contratto, nel caso lo stesso scendesse al di sotto della soglia prefissata. Potrebbe valutarsi, infatti, l'opportunità che la riduzione riguardi solamente la componente di disponibilità, direttamente collegata alla fruibilità dell'opera e non anche quella di finanziamento, che assolve alla diversa funzione dell'acquisto finale del bene. In ogni caso, il contratto dovrebbe specificare se la riduzione si applica ad entrambe le componenti oppure solo a quella di disponibilità.

Si ritiene possibile prevedere un canone di disponibilità fisso, giacché ciò non impedisce che lo stesso sia decurtato in caso di impossibilità d'uso parziale o totale dell'opera e, cioè, in funzione dell'effettivo livello di fruibilità dell'opera (*cfr.* art. 160-*ter*, comma 3 del Codice).

*5.2. Il contributo in corso d'opera e l'eventuale trasferimento finale.*

La remunerazione dell'affidatario può avvenire anche attraverso un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo della costruzione della stessa, in caso di trasferimento della proprietà all'amministrazione aggiudicatrice (art. 160-*ter*, comma 1, lett. *b)*.

La previsione di un limite quantitativo si collega alle condizioni elaborate da Eurostat al fine di considerare l'investimento off-balance e comporta talune specifiche conseguenze sul piano operativo.

In primo luogo, deve ritenersi che il trasferimento della proprietà in capo all'amministrazione aggiudicatrice debba coincidere con il momento del collaudo/consegna, in considerazione dell'evidente pregiudizio in cui incorrerebbe il privato qualora si prevedesse il trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice nella fase iniziale di esecuzione del contratto ovvero in una fase anticipata rispetto alla conclusione dello stesso.

In secondo luogo, qualora sia previsto un contributo pubblico, soprattutto se di importo consistente, la previsione contrattuale ed il conseguente esercizio del riscatto finale non si configura più come una mera opzione quanto, piuttosto, come un obbligo in capo all'amministrazione.

Si rammenta che, in ogni caso, l'art. 160-*ter*, comma 1, lett. *c)* prevede che il contratto possa stabilire un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato al valore di mercato residuo dell'opera, tenendo conto dei canoni già versati e dell'eventuale contributo in corso d'opera.

*5.3. La riduzione del canone di disponibilità.*

L'art. 160-*ter* del Codice prevede che il canone sia proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. Le modalità per la determinazione della riduzione del canone devono essere stabilite nel capitolato prestazionale.

La riduzione del canone risponde a precise esigenze di tutela delle parti interessate e degli utenti finali del servizio che viene erogato mediante l'opera realizzata. Considerato che il contratto non avrà una durata limitata, bensì impegnerà le parti per un periodo medio-lungo, al fine di ottenere le più ampie garanzie circa il rispetto degli standard fissati nel contratto, nonché di prevenire possibili controversie con l'affidatario, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante dovrà effettuare un'attenta e puntuale analisi di tutti i rischi connessi alla gestione dell'opera. Tale analisi servirà a tenere ben distinti i rischi che possono essere controllati direttamente dal contraente e che, quindi, dovrebbero tradursi in fattispecie da associare alla riduzione del canone, da quelli che invece sfuggono alla sua sfera di controllo. Ad esempio, eventuali criticità connesse all'erogazione dei servizi idrico-energetici possono essere attribuite a difetti o malfunzionamenti sia delle opere e degli allacci realizzati dall'affidatario sia degli impianti e delle strutture che fanno capo al soggetto gestore della rete. Solo la prima circostanza appare idonea a costituire un'ipotesi di riduzione del canone, in quanto associata ad elementi che rientrano nel pieno controllo dell'affidatario.

Il contratto dovrà prevedere puntualmente in che misura andrà abbattuto il canone. Nell'esempio precedente, qualora si accertasse che l'interruzione o riduzione della fornitura di energia sia addebitabile al contraente, si potrebbe prevedere una riduzione del canone di una certa percentuale o di una somma monetaria proporzionale al tempo (ad esempio, il numero giorni) di interruzione/riduzione delle forniture.

Il livello di fruibilità dell'opera potrà essere, altresì, condizionato da cause di forza maggiore, indipendenti dal comportamento delle parti contraenti. Tali evenienze andranno ben disciplinate nel contratto, dovendo la stazione appaltante chiarire se il canone sarà ridotto anche per cause di forza maggiore, in modo tale da permettere ai concorrenti in gara di formulare un'offerta che tenga conto dei più elevati rischi di gestione dell'opera.

Si tenga presente che la stazione appaltante può tutelarsi da eventuali difetti o malfunzionamenti anche attraverso un idoneo sistema di penali, sulle quali è anche previsto l'obbligo di costituzione di una garanzia pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 160-*ter*.

Ciò conferisce all'amministrazione committente una certa flessibilità nello scegliere quali fattispecie sanzionare con l'uno o con l'altro strumento. Poiché le penali si configurano più come meccanismi «deterrenti» dei possibili inadempimenti del contraente, il loro livello non può essere sproporzionato rispetto alla violazione contrattuale cui si riferiscono; appare preferibile che le stesse siano destinate a regolamentare difetti e criticità di minore rilevanza, lasciando alla riduzione del canone gli aspetti di maggiore rilievo, fermo restando che dovranno comunque essere garantite le caratteristiche funzionali essenziali dell'opera.

*5.4. La soglia di risoluzione del contratto.*

L'ipotesi della risoluzione di cui all'art. 160-*ter*, comma 6, è posta a tutela sia dei soggetti finanziatori, come espressamente previsto dalla norma stessa, i quali vedrebbero pregiudicata la remunerazione del capitale investito, sia della stessa amministrazione, che si troverebbe a dover offrire un servizio pubblico senza avere a disposizione le strutture adeguate al suo svolgimento.

A tale proposito, si evidenzia una apparente contraddittorietà dei dati normativi. Infatti, da un lato, la norma prevede che il canone può essere ridotto o annullato per i periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera (comma 1, lett. *a)* dell'art. 160-*ter*), dall'altro, chiarisce che il contratto individua il limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale lo stesso è risolto (comma 6 dell'art. 160-*ter*).

In realtà, si deve ritenere che l'annullamento del canone di cui al comma 1, lett. *a)*, dell'art. 160-*ter* del Codice si riferisce a periodi limitati di indisponibilità del bene collegati, ad esempio, ad attività di manutenzione dell'opera o vizi/difetti «superabili», come indicato dalla stessa norma; l'art. 160-*ter*, comma 6, riguarda, invece, il mancato rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, accertato in sede di collaudo, al quale può conseguire una riduzione del canone ovvero la risoluzione del contratto qualora la riduzione sia tale che il canone, così rideterminato, risulti inferiore a quello corrispondente alla soglia di risoluzione fissata nel contratto. La riduzione del canone, ovvero nel caso estremo, la risoluzione del contratto, sarebbero giustificati dalla consegna di un'opera avente vizi rilevanti/strutturali ovvero caratteristiche e qualità complessivi inferiori a quelli richiesti nel capitolato prestazionale.

La circostanza che la soglia di risoluzione del contratto sia citata nella parte relativa alle operazioni di collaudo non deve far ritenere che il contratto possa essere risolto solo in caso di difetti emersi in tale sede: la norma deve essere intesa nel senso di fornire le più ampie garanzie alla stazione appaltante, per cui si deve concludere che la soglia sia vincolante anche dopo il collaudo, in fase di gestione tecnica, nel corso della quale l'affidatario deve garantire la piena fruibilità dell'opera realizzata.

In ogni caso, l'individuazione della soglia di risoluzione risulta cruciale per le sorti del rapporto contrattuale. In linea di principio, la stazione appaltante deve trovare il giusto equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, avere la garanzia di una gestione efficiente dell'opera e, dall'altro, evitare che si giunga alla risoluzione del contratto per malfunzionamenti o criticità di lieve entità.

Poiché la soglia costituisce lo spartiacque tra la prosecuzione del rapporto tra le parti e la sua cessazione, la stazione appaltante deve chiaramente indicarla nel contratto, come previsto dall'art. 160-*ter*, comma 6, anche al fine di consentire ai potenziali concorrenti la formulazione di un'offerta economica in funzione dei rischi effettivi di gestione dell'opera.

L'amministrazione potrebbe anche valutare l'opportunità di prevedere, in luogo o in combinazione con la riduzione del canone, di richiedere una polizza fideiussoria che copra i rischi della mancata o incompleta messa a disposizione del bene – opzione che potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa, soprattutto in periodi di crisi e stagnazione economica.

Infine, la stazione appaltante dovrà attentamente disciplinare le modalità ed i tempi per l'effettiva risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'opera sia destinata alla produzione di servizi continuativi ed essenziali – quali, ad esempio, quelli erogati da ospedali, scuole o carceri – e non sia prevista l'opzione del riscatto finale, la cessazione del rapporto contrattuale deve avvenire in modo tale da non incidere negativamente sullo svolgimento degli stessi. Al fine di evitare interruzioni o carenze, appare estremamente importante che il contratto fornisca adeguate garanzie alla stazione appaltante e, nello specifico, preveda modalità e tempistiche che permettano l'individuazione di un'altra opera/struttura idonea allo svolgimento del servizio. Tale problema, naturalmente, si pone anche alla scadenza naturale del contratto, ma in quella circostanza la stazione appaltante avrà a disposizione il tempo necessario per programmare l'eventuale passaggio alla nuova struttura.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

ADOTTA
la presente determinazione.

Roma, 22 maggio 2013

*Il Presidente:* SANTORO

*Il Consigliere relatore:* GALLO

*Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 maggio 2013*
*Il segretario generale:* ESPOSITO

**13A04961**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili nel comune di Chions

Con decreto 5 aprile 2013, n. 4125, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2013, registro n. 3, foglio n. 347, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo del Rio Lin nel comune di Chions (Pordenone), distinti nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 19, particella 777, foglio 25, particelle 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, foglio 31, particelle 183, 247, 248, 250, 253, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284.

**13A04953**

### Adozione del Piano antincendio boschivo (piano *AIB)*, con periodo di validità 2011-2015, del Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della regione Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 353/2000.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale prot. 165 del 24 maggio 2013, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2011-2015 del Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nei territori della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.miniambiente.it /natura/aree naturali protette/attività antincendi boschi, all'interno di normativa, decreti e ordionanze.

**13A04954**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Molinella.

Con decreto 5 aprile 2013 n. 4124 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2013, reg. n. 3, foglio n. 348, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un ex casa di guardia "Mazzoni" nel comune di Molinella (Bologna), distinta nel N.C.T. del comune medesimo al folgio 33 particelle 14, 17, 18, 37 ed al catasto fabbricati al foglio 33 particelle 14, 37.

**13A04966**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Calendario delle festività della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato dell'Europa meridionale

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, emanata sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1, sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione della Sacra arcidiocesi, si indicano le festività relative all'anno 2014:

7 gennaio - Natale del Signore

8 gennaio - Sinassi della Madre di Dio

14 gennaio - Circoncisione del Signore

19 gennaio - Santa Teofania

19 aprile - Sabato Santo

20 aprile - Domenica della Santa Pasqua

8 giugno - Domenica della Pentecoste

28 agosto - Dormizione della Madre di Dio

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

**13A04919**

### Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004144/xvj(53) del 24 maggio 2013, ai manufatti esplodenti già riconosciuti e classificati con decreto Ministeriale n. 557/B.9679-XV.J(3621) del 26 aprile 2004 sono assegnate, su istanza del sig. Antognazza Vito, titolare di licenza di fabbricazione e di deposito di esplosivi, in nome e per conto della Spa Alenia Aermacchi, con sede in Venegono Superiore – località Somadeo – via Ing. Paolo Foresio n. 1, le seguenti denominazioni alternative:

P/N 51411-1 initiator assembly (denominazione alternativa): P/N 51411-2;

P/N 51060-1 severance assembly (denominazione alternativa): P/N 51060-3.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A04962**

### Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008496/XVJ/CE/C del 24 maggio 2013, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso elencati:

denominazione esplosivo: "Trinitroresorcinolo";

numero certificato: 1019-091/V/2004;

data certificato: 11 giugno 2004;

numero ONU: 0394;

classe di rischio: 1.1 D;

categoria P.S.: II.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Stefano Fiocchi titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della "Fiocchi Munizioni S.p.A." avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo notificato "VVUÚ, a.s., Ostrava – Radvanice, Repubblica Ceca".

Dall'integrazione 1, n. DC-012/13/2013 del 25 marzo 2013, al certificato n. 1019-091/V/2004 dell'11 giugno 2004, risulta che il citato esplosivo deve essere prodotto presso gli stabilimenti della Explosia a.s. - Semtin 107 530 50 Pardubice 2 – (Repubblica Ceca).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**13A04963**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen» 300 mg/ml soluzione orale.

*Provvedimento n. 365 del 13 maggio 2013*

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN 300 mg/ml soluzione orale.

Confezioni:

scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103699070;

scatola da 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103699068.

Titolare A.I.C: Esteve S.p.A., con sede legale via Ippolito Rosselli-ni, 12 - 1° piano - 20124 Milano - codice fiscale 07306141008.

Oggetto: Variazione: I.A A.5. - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il per rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il rilascio dei lotti come di seguito indicato:

da: Pfizer Olot, S.L.U. Ctra, de Caprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya, 17813 Gerona (Spain);

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra, de Camprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya 17813 Gerona (Spain).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A04931**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinital» soluzione iniettabile.

*Provvedimento n. 364 del 13 maggio 2013*

Specialità medicinale per uso veterinario DINITAL soluzione iniettabile.

Confezioni:

scatola da 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

scatola da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

scatola da 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Titolare A.I.C: Esteve S.p.A., con sede legale via Ippolito Rosselli-ni, 12 - 1° piano - 20124 Milano - codice fiscale 07306141008.

Oggetto: Variazione: I.A A.5. - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il per rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il rilascio dei lotti come di seguito indicato

da: Pfizer Olot, S.L.U. Ctra, de Caprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya, 17813 Gerona (Spain);

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra, de Camprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya 17813 Gerona (Spain).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**13A04932**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torbugesic» Vet 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

*Decreto n. 61 del 21 maggio 2013*

Specialità medicinale per uso veterinario TORBUGESIC Vet 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Procedura decentrata n. IE/V/0289/001/DC.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41/M - 00192 Roma.

Produttore responsabile rilascio lotti: Pfizer Olot, S.L.U. Carretera Camprodon s/n, 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104459019;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104459021.

Composizione:

principio attivo - ogni ml contiene: Butorfanolo 10 mg (come butorfanolo tartrato 14,58 mg/ml);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli - come analgesico: per il sollievo del dolore associato a colica di origine gastrointestinale; come sedativo: per la sedazione se dopo la somministrazione di alcuni α2-agonistici adrenergici (detomidina, romifidina). Per procedure terapeutiche e diagnostiche come gli interventi chirurgici in stazione quadrupedale di minore entità;

cani - come analgesico: per il sollievo del dolore viscerale da leggero a moderato e del dolore associato a procedure post-operatorie; come sedativo: in combinazione con medetomidina cloridrato; come preanestetico: l'uso preanestetico del prodotto ha comportato una riduzione della dose degli agenti che inducono l'anestesia, come sodio tiopentale. Come parte di un prodotto anestetico in combinazione con medetomidina e ketamina;

gatti - come analgesico: per il sollievo del dolore viscerale da leggero a moderato. Per uso pre-operatorio per fornire analgesia durante l'intervento chirurgico. Per analgesia post-operatoria dopo vari interventi chirurgici; come sedativo: in combinazione con medetomidina cloridrato.

Come parte di un protocollo anestetico in combinazione con medetomidina e ketamina.

Tempi di attesa:

cavalli:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

**13A04933**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Softiflox» 5, 20 e 80 mg

*Decreto n. 60 del 20 maggio 2013*

Medicinale veterinario SOFTIFLOX 5, 20 e 80 mg, compresse masticabili aromatizzate per cani.

Procedura decentrata n. IE/V/0298/001-003/DC.

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

SOFTIFLOX 5 mg:

scatola da 1 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473018;

scatola da 2 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473020;

scatola da 3 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473032;

scatola da 4 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473044;

scatola da 5 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473057;

scatola da 6 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473069;

scatola da 7 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473071;

scatola da 20 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104473083;

SOFTIFLOX 20 mg:

scatola da 1 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473095;

scatola da 2 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473107;

scatola da 4 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473119;

scatola da 6 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473121;

scatola da 7 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473133;

scatola da 8 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473145;

scatola da 10 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473158;

scatola da 12 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473160;

scatola da 14 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473172;

scatola da 40 blister da 7 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104473184;

SOFTIFLOX 80 mg:

scatola da 1 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473196;

scatola da 2 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473208;

scatola da 4 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473210;

scatola da 8 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473222;

scatola da 10 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473234;

scatola da 16 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473246;

scatola da 70 blister da 7 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104473259.

Composizione: ciascuna compressa masticabile contiene:

SOFTIFLOX 5 mg:

principio attivo: Marbofloxacina 5,0 mg.

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

SOFTIFLOX 20 mg:

principio attivo: marbofloxacina 20,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

SOFTIFLOX 80 mg:

principio attivo: Marbofloxacina 80,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

SOFTIFLOX 5 mg: gatti e cani;

SOFTIFLOX 20 e 80 mg: cani.

Indicazioni terapeutiche:

SOFTIFLOX 5 mg:

nei cani: indicato per il trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli (piodermiti, impetigine, follicoliti, foruncolosi, cellulite) causate da ceppi di microorganismi sensibili, per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie associate o meno a prostatiti, causate da ceppi di microorganismi sensibili, e per il trattamento delle infezioni delle vie respiratorie, causate da ceppi di microorganismi sensibili;

nei gatti: indicato per il trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli (ferite, ascessi flemmoni) e delle infezioni delle vie respiratorie superiori, causate da ceppi di microorganismi sensibili;

SOFTIFLOX 20 e 80 mg: nei cani, la marbofloxacina è indicata per il trattamento di:

infezioni della cute e dei tessuti molli (piodermiti, impetigine, follicoliti, foruncolosi, cellulite) causate da ceppi di microorganismi sensibili;

infezioni delle vie urinarie associate o meno a prostatiti, causate da ceppi di microorganismi sensibili;

infezioni delle vie respiratorie, causate da ceppi di microorganismi sensibili.

Validità:

SOFTIFLOX 5 mg: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

SOFTIFLOX 20 e 80 mg: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Le compresse divise, non utilizzate, possono essere conservate per 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**13A04934**

## REGIONE TOSCANA

### Approvazione dell'ordinanza n. 7 dell'8 maggio 2013

Il dirigente responsabile del Settore «Sistema Regionale di Protezione Civile» della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. dell'art. 5 L. 225/1992 in relazione allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 fino al 10 marzo 2013 poi prorogato fino al 9 maggio 2013 con delibera dell'8 marzo 2013.

Rende noto

che con propria ordinanza n. 7 del 8 maggio 2013 ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 22 maggio 2013 parte prima.

**13A04908**

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-134) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 6 1 0 *

**€ 1,00**